



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 93 DI DATA 19 Febbraio 2024**

**OGGETTO:**

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. Società Benefit - stabilimento di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PDT

Il Dirigente Settore aut.cont.  
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Scarichi idrici
- 4 Allegato 3 - Rifiuti
- 5 Sub-allegato 3.1 - End of waste metalli non ferrosi e loro leghe
- 6 Sub-sub-allegato 3.1.1 - Dichiarazione di conformità
- 7 Allegato 4 - Raccomandazioni
- 8 Allegato 5 - Planimetria emissioni in atmosfera in forma diffusa
- 9 Allegato 6 - Planimetria gestione acque
- 10 Allegato 7 - Planimetria generale organizzazione impianto
- 11 Allegato 8 - Piano di gestione operativa

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** la propria determinazione n. 265 di data 20 aprile 2023, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11 e dell'art. 10, comma 1 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. Società Benefit (di seguito Ditta), con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110, relativa allo stabilimento denominato "Impianto 2" ivi situato (p.ed. 502 e p.f. 784/2, 774, 780/1 C.C. Marco), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche finalizzata alla generazione di prodotti in conformità alla disciplina di cui all'art. 184-ter dello stesso D.Lgs. 152/2006 (disciplina cd. "End of Waste", di seguito anche *EoW*);
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione comunale allo scarico a dispersione di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) valutazione previsionale di impatto acustico di data 20 dicembre 2021 allegata alla domanda di AUT (ns. prot. n. 80799 di data 2 febbraio 2022), in merito alla quale il Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN), con nota di data 7 settembre 2022, prot. n. 60425 (ns. prot. n. 614387 di data 7 settembre 2022), prende atto dell'esito della stessa valutazione previsionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, impartendo la seguente prescrizione: *"in merito alle emissioni sonore derivanti dalle attività produttive della ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. presso lo stabilimento in oggetto", con la prescrizione di "procedere all'esecuzione di specifici rilievi strumentali da effettuarsi entro mesi tre dalla ultimazione degli interventi oggetto del provvedimento autorizzativo al fine di verificare il rispetto dei valori relativi alle emissioni sonore"*;

**vista** la domanda di modifica dell'AUT – reputata sostanziale – presentata dalla Ditta in data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023), tesa in particolare a conseguire la modifica dell'autorizzazione in materia di rifiuti e dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera comprese nella suddetta determinazione n. 265 di data 20 aprile 2023;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *"comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullamosta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3"*;

**considerato** che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento **si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT**;

**vista** la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 27 ottobre 2023 (ns. prot. n. 805117), e la contestuale comunicazione di quanto segue alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento:

- in materia di emissioni, richiesta al Comune di Rovereto (TN) di esprimere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P.;
- in materia di scarichi, conferma al Comune e in subordine al Gestore di rete, ovvero Novareti S.p.A., di quanto trasmesso dal Dirigente del Servizio Tecnico e del territorio del Comune di Rovereto (TN) con l'atto di assenso al rilascio dell'AUT (subordinatamente a specifiche prescrizioni) di data 22 ottobre 2019, prot. n. 0072641 (ns. prot. n. 656029 di data 24 ottobre 2019), fatte salve eventuali osservazioni da comunicare entro 30 giorni dalla data della comunicazione di avvio di procedimento;

- in materia di emissioni acustiche, comunicazione all'Amministrazione comunale che la ditta ha allegato alla domanda di AUT la "*Dichiarazione relativa il rispetto dei limiti di emissione e immissione acustica*" ai fini di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

**considerato** che il Sindaco del Comune di Rovereto (TN) non ha comunicato il parere di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento, consentendo in tal modo al Settore Autorizzazioni e controlli di procedere prescindendo dal parere medesimo;

**vista** la nota di data 7 novembre 2023 (ns. prot. n. 830146 di data 7 novembre 2023), con la quale la Ditta precisa che "*la domanda non prevede alcuno scarico di acque reflue produttive o di raffreddamento ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P.. Le attività oggetto della domanda di modifica saranno condotte all'interno del capannone pertanto non interesseranno le aree esterne soggette a dilavamento delle acque meteoriche*";

**considerato** che con nota di data 12 dicembre 2023 (ns. prot. n. 921486) il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla documentazione presentata;

**viste** le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 14 dicembre 2023 (ns. prot. n. 941047 di data 18 dicembre 2023) con le precisazioni in merito alla gestione dei rifiuti costituiti da batterie ed alla quale sono stati allegati i rinnovi degli attestati di conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013 e al Regolamento (UE) n. 333/2011;

**vista** la nota di data 21 dicembre 2023 (ns. prot. n. 957752) con la quale, a seguito della conclusione della fase istruttoria, è stata richiesta alla Ditta la prestazione della garanzia finanziaria a favore della Provincia Autonoma di Trento a copertura delle attività di recupero rifiuti pericolosi per le quali la Ditta ha presentato la domanda di modifica dell'AUT;

**vista** la nota di data 9 gennaio 2024 (ns. prot. n. 19482 di data 9 gennaio 2024) con la quale la Ditta ha richiesto una proroga dei tempi per la presentazione della fideiussione finanziaria per poter esercitare le attività di recupero rifiuti pericolosi per le quali la Ditta ha presentato la domanda di modifica dell'AUT;

**rilevato** che nella nota di data 9 gennaio 2024 la Ditta precisa che "*la quantità massima istantanea espressa in volume (m<sup>3</sup>) del deposito per la messa in riserva (operazioni R13) dei rifiuti pericolosi (CER 16.06.01\*)*" è quantificata in 20 m<sup>3</sup> (ovvero 50 tonnellate), mentre il deposito dei rifiuti non pericolosi classificati con il codice CER 16.06.05 è stato quantificato in 100 m<sup>3</sup> (ovvero 150 tonnellate);

**vista** la nota di data 12 gennaio 2024 (ns. prot. n. 25606) con la quale è stata concessa la proroga dei tempi richiesta dalla Ditta;

**vista** la nota di data 12 febbraio 2024 (ns. prot. n. 112934 di data 13 febbraio 2024), con la quale è stata inviata l'appendice alla garanzia finanziaria n. EIBR1701666 di data 21 settembre 2017 (ns. prot. n. 544107 di data 6 ottobre 2017), richiesta per la copertura delle attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), nonché eventuale raggruppamento (operazione R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01\*) e altre batterie e accumulatori (CER 16.06.05) per un quantitativo massimo istantaneo stoccabile pari a **120 m<sup>3</sup> di rifiuti di cui massimo 20 m<sup>3</sup> di batterie al piombo (CER 16.06.01\*)**;

**rilevato** che nell'integrazione della fideiussione di data 12 febbraio 2024 (ns. prot. n. 112934 di data 13 febbraio 2024), viene specificato che *“con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza, si prende e si dà atto che a seguito del recepimento del protocollo 957752 - Data protocollazione: 21/12/2023 - Segnatura: PAT/RFS307-21/12/2023-0957752 e del protocollo 25606 - Data protocollazione: 12/01/2024 – Segnatura: PAT/RFS307-12/01/2024-0025606 il nuovo importo garantito deve intendersi pari ad €54.744,48. Fermo ed invariato il resto”*;

**preso atto** che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

**rilevato** che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

**ritenuto** pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

**considerato** che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, anche finalizzata alla generazione di prodotti in conformità alla disciplina di cui all'art. 184-ter dello stesso D.Lgs. 152/2006 (disciplina cd. “End of Waste”, di seguito anche *EoW*);
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del citato T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione comunale allo scarico a dispersione di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del citato T.U.L.P.;
- d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, nella quale la Ditta afferma che *“le modifiche in progetto non alterano in modo significativo il clima acustico rispetto a quanto era stato evidenziato in occasione della Valutazione acustica dei livelli di immissione sonora d.d. 07/09/2023 (documento già agli atti), per la verifica del rispetto dei valori limite previsti dalla norma (...)”*;

**dato atto** che resta in capo al Comune di Rovereto (TN) la competenza in ordine all'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico in suolo/sottosuolo ed alla verifica della regolarità della relativa posizione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

**visto** l'atto di assenso (subordinatamente a specifiche prescrizioni) di data 22 ottobre 2019, prot. n. 72641 (ns. prot. n. 656029 di data 24 ottobre 2019) da parte dell'allora Dirigente del Servizio Tecnico e del territorio del Comune di Rovereto (TN), per l'autorizzazione allo scarico a dispersione di acque reflue domestiche, previo trattamento di depurazione a sedimentazione meccanica con impianto di tipo Imhoff ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del citato T.U.L.P. (autorizzazione poi ricompresa nel provvedimento di AUT rilasciato con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 781 di data 18 novembre 2019 e successive modifiche);

**vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal rappresentante legale della Ditta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e allegata alla domanda di modifica dell'AUT di data 2 febbraio 2022 (ns. prot. n. 80799 di data 2 febbraio 2022), da cui risulta che *“sono rimaste immutate le condizioni di esercizio dello scarico delle acque reflue domestiche, così come rappresentate nella documentazione tecnica a suo tempo depositata in allegato alla domanda di autorizzazione”* poi rilasciata con la citata determinazione n. 265 di data 20 aprile 2023;

**vista** la nota del Comune di Rovereto – Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano di data 28 settembre 2022, prot. n. 65436 (ns. prot. n. 748839 del 2 novembre 2022), con la quale autorizza la Ditta a scaricare a dispersione in sottosuolo le acque bianche provenienti dalla p.ed. 502 C.C. Marco, la quale, per espressa disposizione di norma, non è da comprendere in AUT;

**vista** tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**visto** l'atto della Commissione edilizia comunale, con funzione di Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC), di data 3 ottobre 2022, prot. n. 66427, trasmesso in data 19 dicembre 2022 (ns. prot. n. 872671), con il quale la Ditta ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge urbanistica provinciale;

**vista** la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT, dalla quale emerge che la Ditta ha chiesto le seguenti modifiche sostanziali:

- aumento della *“potenzialità dell'attività già autorizzata di messa in riserva con eventuale pretrattamento e recupero (operazioni R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, per un quantitativo complessivo di 90.000 tonnellate/anno (di cui 80.000 tonnellate/anno sottoposti all'operazione di recupero R4), per un volume massimo istantaneamente stoccabile pari a 2.950 m<sup>3</sup>, da effettuare negli spazi già autorizzati”*;
- effettuazione di una nuova attività di gestione rifiuti *“che prevede la messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) nonché eventuale raggruppamento (operazione R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01\*) e altre batterie e accumulatori (CER 16.06.05), per una quantità massima complessiva pari a 2.000 tonnellate/anno. Il quantitativo massimo istantaneo stoccabile per tale attività sarà pari a 200 tonnellate, di cui massimo 50 tonnellate di batterie al piombo (CER 16.06.01\*)”*;
- conseguente aumento dell'entità delle emissioni diffuse, a seguito dell'aumento della potenzialità dell'attività di gestione dei rifiuti;

**ritenuto** di non autorizzare le operazioni di *raggruppamento* sui rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01\*) e altre batterie e accumulatori (CER 16.06.05), in quanto la Ditta ha chiesto di poter stoccare detti rifiuti per singolo codice CER;

**vista** la planimetria relativa ai punti di emissione diffusa in atmosfera, denominata *“Planimetria emissioni in atmosfera in forma diffusa”* (in seguito planimetria 1), allegata alla domanda di modifica sostanziale presentata dalla Ditta in data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023) allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**vista** la planimetria relativa agli scarichi idrici, denominata *“Planimetria gestione acque”* (in seguito planimetria 2), allegata alla domanda di modifica sostanziale presentata dalla Ditta in data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023) allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**vista** la planimetria relativa alle attività di gestione dei rifiuti e alla relativa organizzazione delle aree dello stabilimento, denominata *“Planimetria generale organizzazione impianto”* (in seguito planimetria 3), allegata alla domanda di modifica sostanziale presentata dalla Ditta in data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023) allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**rilevato** che nella relazione allegata alla domanda di AUT la Ditta comunica che *“visto l'incremento di potenzialità dell'impianto, dal punto di vista delle emissioni in atmosfera in forma diffusa, si prevede una variazione sostanziale rispetto a quanto precedentemente autorizzato”*;

**ritenuto** opportuno rammentare alla Ditta che, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** delle *“tramogge di troppo pieno”*, **deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio e di messa a regime delle emissioni diffuse D1 e D2**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;

**ritenuto** congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dallo stabilimento in oggetto, le prescrizioni stabilite nella sopra citata determinazione n. 256 di data 20 aprile 2023, secondo le considerazioni ivi riportate;

**rilevato** che nel citato provvedimento di AUT n. 265 di data 20 aprile 2023 è stato prescritto alla Ditta quanto segue:

4. [...] *“di stabilire che l’Autorizzazione Unica Territoriale ha una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;*
5. *di stabilire che la Ditta deve comunicare preventivamente al Settore Autorizzazioni e controlli la data di inizio dei lavori per la modifica e ampliamento dell’impianto in oggetto secondo quanto autorizzato con il presente provvedimento;*
6. *di stabilire che, fermo restando quanto stabilito al punto 4), il presente provvedimento ha efficacia a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al punto 5);*
7. *di stabilire che la Ditta deve comunicare al Settore Autorizzazioni e controlli la data di conclusione dei lavori per la modifica e ampliamento dell’impianto in oggetto secondo quanto autorizzato con il presente provvedimento [...]*”;

**vista** la nota di data 18 maggio 2023 (ns. prot. n. 385402 di data 22 maggio 2023), con la quale la Ditta ha comunicato la data di inizio lavori;

**vista** la nota di data 12 giugno 2023 (ns. prot. n. 462494 di data 14 giugno 2023), con la quale la Ditta ha comunicato la data di messa in esercizio dell’emissione diffusa D2 generata dal Caricamento pressa cesoia e riduzione volumetrica;

**vista** la nota di data 30 giugno 2023 (ns. prot. n. 516647 di data 4 luglio 2023), con la quale la Ditta ha comunicato quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell’emissione diffusa D1 generata dallo stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli;
- la data di messa a regime dell’emissione diffusa D1 generata dallo stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli e dell’emissione diffusa D2 generata dal Caricamento pressa cesoia e riduzione volumetrica;

**vista** la nota di data 20 luglio 2023 (ns. prot. n. 567776 di data 21 luglio 2023) con la quale la Ditta ha comunicato la data di inizio lavori di ampliamento;

**ritenuto** di rimandare al corpo delle premesse riportate nel precedente atto autorizzativo (leggasi determinazione n. 265 di data 20 aprile 2023) ogni riferimento ai precedenti atti amministrativi e pareri espressi da tutte le amministrazioni coinvolte nel precedente iter istruttorio di AUT;

**viste** le note di data 11 agosto 2023 (ns. prot. n. 623973 di data 16 agosto 2023 e ns. prot. n. 625914 di data 17 agosto 2023), nelle quali la Ditta ha richiesto un parere in merito alle modifiche inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti oggetto della presente AUT, chiedendo a riguardo se il progetto dovesse *“essere sottoposto alle procedure di Screening per la verifica della non sottoposizione a VIA e se le modifiche possono essere autorizzate tramite apposita domanda di rilascio dell’AUT”* (prot. n. 623973), nonché se *“la localizzazione dell’impianto rimane valida e se le modifiche relative la gestione dei rifiuti possono essere autorizzate tramite apposita domanda di rilascio di una nuova AUT”* (prot. n. 625914);

**vista** la nota di data 20 settembre 2023 (ns. prot. n. 707569), con la quale è stato trasmesso alla Ditta il parere congiunto richiesto con le sopra richiamate note di data 11 agosto 2023 (ns. prot. n. 623973 di data 16 agosto 2023 e ns. prot. n. 625914 di data 17 agosto 2023), in materia di VIA, localizzazione dell’impianto di gestione dei rifiuti e AUT;

**ritenuto** opportuno riportare le conclusioni espresse nella nota di data 20 settembre 2023 (ns. prot. n. 707569) divise per argomento, in modo da richiamarne anche i relativi elementi normativi essenziali;

**rilevato** che nella nota di data 20 settembre 2023 (ns. prot. n. 707569) in materia di VIA viene riportato quanto segue:

- *“si premette che nel corso degli anni l’impianto è stato sottoposto a più procedure di valutazione di impatto ambientale e di varianti/quesiti, di cui si riportano di seguito i riferimenti in elenco delle rispettive pratiche: VIA-2009-07; VIA-2009-07-VAR01; VIA-2009-07-VAR-02; VIA-2009-07-VAR-03; VIA-2009-07-VAR-04; VIA-2009-07-VAR-05; SCR-2015-08; SCR-2015-08-VAR-01; SCR-2020-09;*
- *in riferimento alla pratica SCR-2020-09, con il provvedimento del Dirigente del Settore qualità ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente n. 382 di data 30 ottobre 2020, l’impianto era stato escluso dal procedimento di VIA con la condizione ambientale che testualmente recitava: “Lo stoccaggio di rifiuti, nelle aree non presidiate da idonea rete di smaltimento delle acque (zona est dell’area esterna), deve essere effettuato solamente in container chiusi e stagni. Con nota ns. prot. n. 203798 di data 23/03/2021 (rif. pratica SCR-2020-09-VOC-01) si era ritenuto che la condizione ambientale sopracitata era stata coerentemente recepita;*
- *successivamente era stato presentato un quesito di sottoponibilità alle procedure di valutazione d’impatto ambientale per il progetto preliminare “Modifica provvedimento autorizzativo dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi relativa al progetto di ampliamento dello stabilimento mediante la costruzione di un nuovo capannone produttivo e tettoia per l’effettuazione delle attività di recupero” (QUE-2022-50);*
- *con nota ns. prot. n. 605644 di data 2 settembre 2022, considerate le dimensioni e le caratteristiche dell’opera, si era ritenuto che l’intervento non dovesse essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Tale esito era stato confermato anche con nota ns. prot. n. 93182 di data 3 febbraio 2023, rimandando per gli aspetti urbanistici al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio trasmesso con nota ns. prot. n. 63892 di data 25 gennaio 2023”;*

**rilevato** pertanto che nella nota di data 20 settembre 2023 (ns. prot. n. 707569) in materia di VIA viene riportata la seguente conclusione:

- *“la nuova attività di gestione rifiuti che prevede la messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) nonché eventuale raggruppamento (operazione R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01\*) e altre batterie e accumulatori (CER 16.06.05), per una quantità massima complessiva pari a 2.000 t/anno, **non rientra** nelle tipologie progettuali elencate negli allegati III e IV della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e pertanto non deve essere assoggettata alle procedure di VIA;*
- *per quanto riguarda l’aumento della potenzialità dell’attività già autorizzata di messa in riserva con eventuale pretrattamento e recupero (operazioni R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, per un quantitativo complessivo di 90.000 t/anno (di cui 80.000 t/anno sottoposti all’operazione di recupero R4) [...] L’intervento in esame, valutando che l’incremento proposto presso l’impianto risulta inferiore al 15% dei quantitativi ad oggi autorizzati, non si configura come modifica sostanziale [...] tale modifica non comporti variazioni significative in termini di emissioni in atmosfera e di smaltimento delle acque reflue, in considerazione delle misure di contenimento già messe in atto dalla ditta. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l’intervento proposto, in quanto modifica di un impianto esistente che non comporta notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, **non deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA”;***

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell’art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento ai sensi dell’art. 66 (di seguito *Piano*);

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, con la quale l’impianto sopra indicato è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 66 e 67-bis del T.U.L.P. quale area *“per lo svolgimento di attività di messa in riserva e deposito preliminare, con le relative operazioni accessorie, di rifiuti pericolosi e non pericolosi”;*

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 del 26 marzo 2010, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato “*Modifica impianto recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi F.I.R. Snc loc. Varini di Marco*” nel Comune di Rovereto, proposto dalla ditta F.I.R. s.n.c., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l’ambiente nel verbale di deliberazione n. 4/2010 di data 3 marzo 2010;

**rilevato** che nella nota di data 20 settembre 2023 (ns. prot. n. 707569) in materia di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti viene riportato quanto segue:

- dalla verifica dei criteri localizzativi di cui al Cap. 4.6.2 del quinto aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani (2022) condotti dalla Ditta, “*è emerso che l’impianto NON interferisce con i criteri escludenti, mentre sono emerse le seguenti interferenze con i criteri penalizzanti:*
  - *entro i 500 m dal sito ZSC “Monte Zugna”, in merito al quale il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette si era espresso favorevolmente in data 29 luglio 2022 (prot. n. 533791) in occasione dell’ampliamento del capannone (AUT n. 265 dd. 20 aprile 2023);*
  - *area di tutela ambientale del PUP, in merito al quale il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio si era espresso favorevolmente in data 13 gennaio 2023 (prot. n. 26842) in occasione dell’ampliamento del capannone (AUT n. 265 dd. 20 aprile 2023);*
  - *area con penalità P2 e P3 per crolli, in merito al quale è stato redatto uno studio di compatibilità nel novembre 2022 con successivo rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Rovereto”;*
  - *a seguito della disamina dei criteri di conformità localizzativa ai sensi del Piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio relativo ai rifiuti pericolosi (2004), “è emerso che l’area in ampliamento non ricade in aree non idonee, ai sensi del capitolo 4.4 del citato Piano; inoltre, si ritengono soddisfatti i criteri di individuazione delle aree idonee di cui al capitolo 4.5. Non si ravvisano pertanto ostative all’aumento del quantitativo di rifiuti da trattare e l’impianto non necessita di nuova localizzazione;*
  - *infine, si evidenzia che resta vigente il limite quantitativo per i rifiuti pericolosi pari a 5.661 tonnellate/anno imposto dalla delibera di localizzazione dell’area dell’impianto nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti (d.G.P. n. 1394 del 12 giugno 2009)”;*

**rilevato** che nella nota di data 20 settembre 2023 (ns. prot. n. 707569) in materia di AUT viene riportato quanto segue:

- l’inserimento nell’AUT di un’attività di gestione di rifiuti classificati “pericolosi”, attualmente non presente, rappresenta una modifica sostanziale ai sensi della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e pertanto andrà presentata la domanda di modifica della determinazione n. 265 di data 20 aprile 2023, che porterà al rilascio di una nuova AUT;
- *fermo restando l’esito positivo dell’istruttoria tecnico-amministrativa che sarà mirata anche alla verifica della fattibilità di operare il raggruppamento tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, il rilascio della nuova AUT sarà subordinato alla presentazione di una garanzia finanziaria a copertura dell’attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) ed eventuale raggruppamento (operazione R12) dei rifiuti “pericolosi”, il cui importo effettivo sarà determinato in base al volume massimo istantaneo di deposito dei predetti rifiuti (€ 154,94/m<sup>3</sup>)”;*

**rilevato** che vi è sostanziale corrispondenza tra la documentazione allegata alle note di data 11 agosto 2023 (ns. prot. n. 623973 di data 16 agosto 2023 e ns. prot. n. 625914 di data 17 agosto 2023) e quella allegata alla domanda di data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023) con la richiesta di modifica dell’AUT n. 265 di data 20 aprile 2023;

**rilevato** che nella relazione allegata alla domanda di modifica di data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023) la Ditta precisa che “*sulla base dell’ulteriore parere PAT (U.O. Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette) del 23/08/2023 (si veda allegato), siccome il potenziamento non prevede la realizzazione di nuove opere o strutture rispetto a quanto già autorizzato e realizzato, non si ritiene necessaria nemmeno l’attivazione di una nuova procedura di Valutazione d’incidenza ambientale (VInCA), in quanto risulta sufficiente la valutazione presentata al Servizio Sviluppo sostenibile e Aree*

protette della PAT che ha riscosso parere favorevole con Nota Prot. S175/17.11.3-2021-4/58A/DB del 16/07/2021”;

**rilevato** che, in merito alla nuova attività di gestione di rifiuti pericolosi di seguito riportata:

- “messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) nonché eventuale raggruppamento (operazione R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01\*) e altre batterie e accumulatori (CER 16.06.05), per una quantità massima complessiva pari a 2.000 tonnellate/anno”

nella relazione allegata alla domanda di modifica dell’AUT la Ditta comunica che le batterie saranno depositate all’interno del capannone su pavimentazione impermeabile in appositi contenitori omologati a tenuta e bacini/casse di contenimento in grado di contenere i rifiuti ed eventuali perdite di liquidi;

**visto** l’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare i seguenti punti, che definiscono quali attività devono essere sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

- punto 5.3, lettera b), punto 4: il recupero di **rifiuti non pericolosi**, con capacità di **superiore a 75 Mg al giorno**, che comporta il ricorso ad un “trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti”;
- punto 5.5: “Accumulo temporaneo di **rifiuti pericolosi** non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a **50 Mg**, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;

**ritenuto** pertanto doveroso prescrivere che:

- il quantitativo di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali metallici sottoposto all’operazione di recupero R12 costituita dal trattamento nel trituratore non può superare i 75 Mg (tonnellate) al giorno;
- il deposito istantaneo (operazione di recupero R13) di rifiuti pericolosi non può superare i 50 Mg (tonnellate);

**visto** il Piano di gestione operativa allegata alla domanda di modifica dell’AUT di data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui emerge che l’organizzazione dello stabilimento prevede la seguente ripartizione delle aree di recupero e di stoccaggio dei rifiuti, sia interne che esterne al capannone, tutte dotate di pavimentazione impermeabile, e le relative attività svolte:

#### AREE INTERNE AL CAPANNONE

Area	Attività svolte	Caratteristiche stoccaggio	Superficie [m <sup>2</sup> ]
Area A	Area conferimento e verifica rifiuti in ingresso; area verifica e congedo EoW in uscita	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	350
Area B	Area deposito rifiuti ed eventuale selezione/cernita sui rifiuti	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	1.660
Area B1	Area deposito <b>rifiuti costituiti da batterie</b> ed eventuale cernita/selezione e accorpamento sui rifiuti	Al coperto, in appositi contenitori omologati a tenuta e bacini/casse di contenimento, su pavimentazione impermeabile	80
Area C	Area deposito rifiuti ed eventuale selezione/cernita/riduzione volumetrica con triturazione o pressa mobile sui rifiuti	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	400
Area D	Area deposito rifiuti ed eventuale pretrattamento con impianti mobili per macinazione, granulazione e cesoiatura dei rifiuti	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	80
Area F	Area deposito EoW in attesa di certificazione o certificato al coperto	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	1.250

## AREE ESTERNE AL CAPANNONE

Area	Attività svolte	Caratteristiche stoccaggio	Superficie [m <sup>2</sup> ]
Area E	Area deposito EoW	Le EoW potranno essere depositate in casse o cassoni o in cumuli su pavimentazione impermeabile	700

**visto** l'elaborato tecnico "Estratti cartografici" datato 4 dicembre 2020 (ns. prot. n. 790643 di data 9 dicembre 2020) contenente, tra l'altro, la destinazione urbanistica dell'area sulla quale si inserisce lo stabilimento della Ditta e la rappresentazione dell'area localizzata nel Piano di gestione rifiuti;

**rilevato** dal suddetto elaborato che le operazioni di recupero R12 ed R4 esercitate dalla Ditta vengono svolte all'interno dell'area localizzata nel Piano e in quelle del capannone oggetto di ampliamento sul quale si è espresso questo Settore in data 15 settembre 2021 (prot. n. 672080);

**rilevato** inoltre dal suddetto elaborato che lo stabilimento (p.ed. 502, ora comprensiva anche delle pp.ff. 784/2, 774 e 780/1 C.C. Marco) ricade in area che il Piano regolatore generale del comune di Rovereto destina urbanisticamente ad "Aree produttive provinciali D1" (art. 67 delle NdA);

**considerato** che sull'area "E" esterna all'area localizzata nel Piano viene effettuato esclusivamente il deposito dei materiali EoW che non richiede la preventiva localizzazione nel Piano stesso in quanto riguarda il deposito di materie prime e non di rifiuti;

**visto** l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

**visto** l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare il comma 3, il quale stabilisce che "In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269";

**visti** inoltre i commi da 3-bis a 3-septies dello stesso art. 184-ter, afferenti le procedure di comunicazione, controllo, valutazione e adozione dei provvedimenti conseguenti, monitoraggio e pubblicizzazione da parte delle autorità e organi competenti dello Stato delle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 184-ter dalle autorità competenti per la "cessazione della qualifica di rifiuto";

**visto** il piano di gestione operativa, datato 17 marzo 2023 e revisionato da ultimo in data 16 ottobre 2023, trasmesso in data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442), e ora allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed in particolare il capitolo 6.2 “*PRODUZIONE EOW*” e i capitoli 6.3, 6.4 e 6.5 dove vengono descritte le procedure di validazione EoW rispettivamente di ferro, acciaio e alluminio, del rame e sue leghe e dei metalli non compresi nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;

**visto** il Regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**visto** l’attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013 rilasciato dalla società IMQ S.p.A. il 7 giugno 2023 con scadenza al 6 giugno 2026 (Attestato di conformità n. 044/17), pervenuto in data 14 dicembre 2023 (ns. prot. n. 941047 di data 18 dicembre 2023), nel quale è riportato che la Ditta applica un sistema di gestione della qualità che “*Soddisfa le disposizioni dell’Articolo 5 del REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2013*”;

**visto** il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando i rottami metallici di alluminio, ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**visto** l’attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 rilasciato dalla società IMQ S.p.A. il 7 giugno 2023 con scadenza al 6 giugno 2026 (Attestato di conformità n. 043/17), pervenuto in data 14 dicembre 2023 (ns. prot. n. 941047 di data 18 dicembre 2023), nel quale è riportato che la Ditta applica un sistema di gestione della qualità che “*Soddisfa le disposizioni dell’Articolo 6 del REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011*”;

**atteso** che per i rifiuti appartenenti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 identificati con codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e 715/2013 sopra citati (ad es. stagno, zinco, piombo, ecc...), deve applicarsi la procedura di validazione dell’attività EoW stabilita dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;

**viste** a tal fine le “*Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del d.lgs. n. 152/2006. Revisione Gennaio 2022 – Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 – Linee Guida SNPA 41/22*” (di seguito linee guida SNPA 41/22);

**considerato** che la scheda “*End of waste metalli non ferrosi e loro leghe*” allegata al presente provvedimento, nonché il relativo sub-allegato relativo alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;**

**ritenuto** pertanto doveroso prescrivere che qualora la scheda tecnica pervenuta in data 4 febbraio 2021 (ns. prot. n. 87816 di data 8 febbraio 2021) e agli atti di questo Settore dovesse non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, rispetto alla scheda tecnica autorizzata riportata nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;

**vista** la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 1 luglio 2016, prot. n. 0010045 (ns. prot. n. 352986 di data 4 luglio 2016), ad oggetto “*Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto – Applicazione dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006*”, nella quale è riportato tra l’altro che “***I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell’ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti***”;

**ritenuto** pertanto che le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011 e, ove previsto, anche alle specifiche del Regolamento (UE) n. 715/2013; per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 *zinco*), i prodotti devono rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

**ritenuto** necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

**atteso** che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

**considerato** che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze indesiderate da intendersi pertanto ricompresa nelle operazioni di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

**ritenuto** che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura;

**considerato** che l'attività di *cernita* può essere eseguita manualmente o meccanicamente;

**ritenuto** opportuno distinguere l'attività di *cernita manuale* dall'attività di *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15 01 06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15 01 xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

**rilevato** che nel Piano di gestione operativa allegata alla domanda di modifica dell'AUT di data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023) viene riportato che la Ditta intende condurre operazioni di *cernita* sui rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01\*) e altre batterie e accumulatori (CER 16.06.05);

**rilevato** che dalle integrazioni pervenute in data 14 dicembre 2023 (ns. prot. n. 941047 di data 18 dicembre 2023), in tali operazioni di *cernita* e *selezione* la Ditta intende effettuare quanto segue:

- separare tra loro i rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01\*) in base alla loro provenienza (se cioè trattasi di batterie industriali o di avviamento), **senza modificare il codice CER del rifiuto**;
- separare tra loro i rifiuti speciali non pericolosi costituiti da batterie e accumulatori (CER 16.06.05) in base allo stato di conservazione del rifiuto e alla tipologia della batteria, **senza modificare il codice CER del rifiuto**;

**atteso** che l'attività di *cernita* può consistere anche nel suddividere rifiuti della stessa natura in frazioni merceologiche ben specifiche, come ad esempio la suddivisione tra batterie industriali e batterie di avviamento;

**ritenuto** opportuno diversificare la definizione di *deposito promiscuo* di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

**atteso** che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica area di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (nel caso specifico operazione di recupero R13);

**atteso** che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

**ritenuto** doveroso specificare che le operazioni di *raggruppamento*, come definite nel presente provvedimento, non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti in esso contenuti sono ancora tutti distinguibili tra loro e che non è stato effettuato sui rifiuti stessi alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto individuato dal codice CER 19.12.xx;

**ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dover prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia ma individuati da diversi codici CER, **debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto della Ditta**;

**ritenuto** che dalle attività di recupero R12 consistenti nella mera riduzione volumetrica si generano rifiuti che devono mantenere il codice CER del rifiuto di partenza;

**ritenuto** doveroso prescrivere che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento e quelli prodotti dalla gestione dell'impianto (uffici, pulizia e gestione delle aree di deposito, eliminazione degli imballaggi non utilizzati, ecc.) devono essere codificati nell'ambito della categoria dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

**ritenuto** opportuno individuare nel prosieguo della presente determinazione, ed in particolare nella tabella riportata alla lettera f) dell'Allegato 3 “*Rifiuti*” al presente provvedimento, le diverse attività identificabili come operazione di recupero R12 (come ad esempio la spelatura dei cavi) propedeutiche alla produzione di altri rifiuti metallici da recuperare nell'impianto in oggetto o da conferire in altri impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R4 ed eventualmente di rifiuti plastici da

conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R3;

**atteso** che tutte le operazioni di *selezione, cernita*, disassemblaggio, riduzione volumetrica, *accorpamento, raggruppamento, ecc...* (di seguito indicate anche con il termine generico *pretrattamento/i*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

**atteso** che i rifiuti metallici ottenuti dalle operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento possono essere sottoposti alle operazioni di recupero R4 autorizzate per i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, al fine di generare prodotti conformi alla normativa vigente;

**ritenuto** doveroso specificare che per i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 5.1, 5.8 e 5.19 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, le attività ivi descritte consistenti nella cesoiatura (per la tipologia 5.1), asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica (per la tipologia 5.8) e disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti, separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura, frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica (per la tipologia 5.19), **miglior si identificano con l'operazione di recupero R12**, in quanto lo scopo di tali attività è quello di produrre un altro rifiuto da avviare ad altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, ovvero da avviare alle attività di recupero R4 autorizzate con il presente provvedimento;

**ritenuto** doveroso prescrivere che il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per tipologie omogenee; ogni tipologia omogenea di rifiuto deve essere stoccata separatamente dalle altre e chiaramente distinta dai depositi dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti (cd. EoW) in modo tale che non si mescolino tra di loro;

**considerato** che il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi istantaneamente sottoposti alle operazioni messa in riserva (operazione di recupero R13) è pari a 2.950 m<sup>3</sup> (esclusi i rifiuti non pericolosi costituiti dalle batterie ed accumulatori con codice CER 16.06.05);

**vista** la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

**vista** la deliberazione di data 23 luglio 1986, n. 206, della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante "*Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi*", la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo di Euro 516,45;

**ritenuto** che la richiesta della Ditta di effettuare l'attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), nonché eventuale raggruppamento (operazione R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01\*) e altre batterie e accumulatori (CER 16.06.05) per un quantitativo massimo istantaneo stoccabile pari a **120 m<sup>3</sup> di rifiuti di cui massimo 20 m<sup>3</sup> di batterie al piombo (CER 16.06.01\*)**, comporta la prestazione di un'ulteriore garanzia finanziaria dell'importo di € 3.098,80 in aggiunta alla polizza fideiussoria n. EIBR1701666 di data 21 settembre 2017 (ns. prot. n. 544107 di data 6 ottobre 2017), emessa a copertura delle attività attualmente svolte dalla Ditta;

**vista** la polizza fideiussoria n. EIBR1701666 di data 21 settembre 2017 (ns. prot. n. 544107 di data 6 ottobre 2017), integrata con appendice di data 12 febbraio 2024 (ns. prot. n. 112934 di data 13 febbraio 2024), emesse dalla Euroins Insurance PCL con sede in Sofia (Bulgaria), via Hristofor Kolumb, 43 prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza complessiva di € 54.744,48 nell'interesse della Ditta, per le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi presso la sede operativa della medesima Ditta;

**ritenuto** l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

**vista** a tal fine la propria *“Attestazione della copia conforme analogica di documento informatico”* e della conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale con la citata deliberazione n. 12723/1998, così come modificata da ultimo con deliberazione n. 2202/2021;

**ritenuto** che la suddetta garanzia finanziaria è idonea anche per la copertura delle attività di gestione rifiuti oggetto della presente nuova AUT;

**esaminati** gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**viste** le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

**vista** la valutazione previsionale di impatto acustico di data 20 dicembre 2021 allegata alla domanda di modifica dell'AUT di data 2 febbraio 2022 AUT (ns. prot. n. 80799 di data 2 febbraio 2022), in merito alla quale il Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN), con nota di data 7 settembre 2022, prot. n. 60425 (ns. prot. n. 614387 di data 7 settembre 2022), prende atto dell'esito della stessa valutazione previsionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, e impartisce la seguente prescrizione:

- *“in merito alle emissioni sonore derivanti dalle attività produttive della ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. presso lo stabilimento in oggetto”, con la prescrizione di “procedere all'esecuzione di specifici rilievi strumentali da effettuarsi entro mesi tre dalla ultimazione degli interventi oggetto del provvedimento autorizzativo al fine di verificare il rispetto dei valori relativi alle emissioni sonore”;*

**rilevato** che nella sopra citata determinazione di AUT n. 265 di data 20 aprile 2023 veniva pertanto prescritto che *“entro 3 mesi dalla ultimazione degli interventi oggetto del presente provvedimento la Ditta è tenuta ad effettuare specifici rilievi strumentali al fine di verificare il rispetto dei valori relativi alle emissioni sonore, i cui esiti devono essere trasmessi al Comune di Rovereto”;*

**vista** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in materia di emissioni acustiche secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dalla Ditta avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 allegata alla domanda di modifica dell'AUT – reputata sostanziale – di data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023);

**rilevato** che in tale dichiarazione la Ditta precisa che *“è possibile affermare che le modifiche in progetto non alterano in modo significativo il clima acustico rispetto a quanto era stato evidenziato in occasione della Valutazione acustica dei livelli di immissione sonora d.d. 07/09/2023 (documento già agli atti), per la verifica del rispetto dei valori limite previsti dalla norma in seguito all'ottenimento dell'AUT con Prov. del Dirigente APPA n. 265 del 20/04/2023”;*

**ritenuto** pertanto di poter confermare le considerazioni espresse nella valutazione previsionale di impatto acustico di data 7 settembre 2023 consegnata al Comune di Rovereto (TN);

**ritenuto** pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3 alla presente determinazione;

**stabilito** di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione;

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis, 23, 84, 86, 88 e 102-ter;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

**viste** le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**vista** la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

**visto** il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *"Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*;

**visto** il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante *"Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151"*;

**visto** il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, *"Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature"*;

**visto** il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*;

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”;

**vista** la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, ed in particolare l’art. 8, commi 4 e 6;

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;

**visto** il decreto 16 marzo 1998, recante “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”;

**visto** il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l’art. 4;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

**visto** l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n.19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

**visto** in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

#### **d e t e r m i n a**

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, e dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. Società Benefit, con sede legale in Rovereto (TN), raz. Marco, via Varini, 110, di cui legale rappresentante è la Sig.ra Chiara Malagnini, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi denominato “*Impianto 2*” ivi situato (p.ed. 502 e p.f. 784/2, 774, 780/1 C.C. Marco), che comprende i seguenti provvedimenti:
  - a) autorizzazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche finalizzata alla generazione di prodotti in conformità alla disciplina di cui all’art. 184-ter dello stesso D.Lgs. 152/2006 (disciplina cd. “*End of Waste*”, di seguito anche *EoW*);
  - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del citato T.U.L.P. e dell’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
  - c) autorizzazione comunale allo scarico a dispersione di acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del citato T.U.L.P.;

- d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, nella quale la Ditta afferma che *“le modifiche in progetto non alterano in modo significativo il clima acustico rispetto a quanto era stato evidenziato in occasione della Valutazione acustica dei livelli di immissione sonora d.d. 07/09/2023 (documento già agli atti), per la verifica del rispetto dei valori limite previsti dalla norma (...)”*;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 265 di data 20 aprile 2023;
  - 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
  - 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
  - 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
  - 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
  - 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
  - 8) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
  - 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 10) di rammentare che, a sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U.L.P., lo scarico non deve comunque comportare instabilità dei suoli;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 12) qualora le schede tecniche End Of Waste prodotte dalla Ditta e agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, rispetto alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;
- 13) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 14) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 15) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. EIBR1701666 di data 21 settembre 2017 (ns. prot. n. 544107 di data 6 ottobre 2017), integrata con appendice di data 12 febbraio 2024 (ns. prot. n. 112934 di data 13 febbraio 2024), emesse dalla Euroins Insurance PCL con sede in Sofia (Bulgaria), via Hristofor Kolumb, 43 prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza complessiva di € 54.744,48, nell'interesse della Ditta;
- 16) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 17) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. Società Benefit, al Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, per conoscenza, a Novareti S.p.A. e al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 18) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 19) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

# ALLEGATO 1

## Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
CENTRO STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (92.000 t/anno)	<b>D1</b> Stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli (2.950 m <sup>3</sup> )	<b>diffuse</b>	Polveri totali	Cumuli su pavimento impermeabile interni ai capannoni e tettoia. Contenitori interni ai capannoni/tettoia. Pulizia pavimenti capannone/tettoia e piazzali.
	<b>D2</b> Caricamento pressa cesoia e riduzione volumetrica (80.000 t/anno)	<b>diffuse</b>	Polveri totali	Cumuli su pavimento impermeabile interni ai capannoni. Contenitori interni ai capannoni. Pulizia pavimenti capannone e piazzali. Compressione in camera chiusa.

### Prescrizioni:

- a) L'impianto deve essere gestito secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
- b) la Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** delle "tramogge di troppo pieno", **deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio e di messa a regime delle emissioni diffuse D1 e D2**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;
- c) l'impianto deve essere gestito in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione;
- d) i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna) devono essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi;
- e) per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) deve essere garantita la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- f) la viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza;
- g) durante la movimentazione ed il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- h) durante la movimentazione del materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- i) i depositi di materiale polverulento all'esterno del capannone devono essere effettuati in contenitori chiusi; è **altresì vietato effettuare operazioni di carico e scarico di materiali polverulenti all'esterno del capannone**;
- j) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

## ALLEGATO 2

### Scarichi idrici

**Autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Tecnico e del territorio del Comune di Rovereto con atto di assenso ricompreso nel provvedimento di AUT rilasciato con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 781 di data 18 novembre 2018, per lo scarico a dispersione in sottosuolo delle acque reflue domestiche provenienti dalla p.ed. 502 C.C. Marco, previo trattamento di depurazione a sedimentazione meccanica con impianto di tipo Imhoff, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P..**

#### Prescrizioni:

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Rovereto (TN) e di Novareti S.p.A.;
- b) ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del T.U.L.P., lo scarico deve rispettare in ogni momento i seguenti limiti di accettabilità:
  - **materiali grossolani: assenti;**
  - **materiali sedimentabili:  $\leq$  ml/l 0,5;**
- c) gli interventi di pulizia e di asporto dei fanghi dall'impianto di tipo Imhoff devono essere eseguiti in funzione del numero degli utilizzatori dei servizi, dei volumi d'acqua scaricati e della dimensione dell'impianto, in ogni caso con cadenza tale da garantire un ottimale funzionamento di tale presidio;
- d) è vietato disperdere sul suolo o nel sottosuolo, nonché immettere in pubblica fognatura, il prodotto della manutenzione dell'impianto di tipo Imhoff;
- e) le bollette dell'avvenuto asporto dei fanghi prodotti dagli interventi di pulizia dell'impianto di tipo Imhoff devono essere conservati;
- f) prima dello scarico in sottosuolo deve essere presente un punto di ispezione sempre accessibile al personale addetto al controllo, il quale è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

## ALLEGATO 3

### Rifiuti

Autorizzazione ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle seguenti attività (**per un totale di rifiuti annui gestiti in ingresso all'impianto pari a 92.000 tonnellate**):

- attività di messa in riserva con eventuale *pretattamento* e recupero (operazioni di recupero R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi, **per un quantitativo totale annuo di 90.000 tonnellate (di cui 80.000 tonnellate/anno sottoposti all'operazione di recupero R4) e per un volume istantaneo massimo stoccabile pari a 2.950 m<sup>3</sup>**;
- attività di messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* (operazione R13) ed eventuale *cernita* volta alla suddivisione tra batterie di diversa tipologia (operazione di recupero R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01\*) e altre batterie e accumulatori (CER 16.06.05), **per una quantità massima complessiva pari a 2.000 tonnellate/anno. Il quantitativo massimo istantaneo stoccabile per tale attività sarà pari a 200 tonnellate (ovvero 120 m<sup>3</sup>), di cui massimo 50 tonnellate (ovvero 20 m<sup>3</sup>) di batterie al piombo (CER 16.06.01\*)**;

il tutto così come indicati nelle tabelle che seguono, per le finalità ed i quantitativi massimi ivi specificati.

- a) Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* (operazioni R13) dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati, nelle aree individuate con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F" nell'elaborato "*Planimetria generale organizzazione impianto*" (denominata planimetria 3) allegata alla domanda di modifica sostanziale presentata dalla Ditta in data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023) e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 7):

CER	Descrizione rifiuto
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
04.02.21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04.02.22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
06.03.16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06.08.99	Rifiuti non altrimenti specificati
06.09.02	Scorie contenenti fosforo
07.01.99	Rifiuti non altrimenti specificati
07.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.02.01	Rifiuti del trattamento delle scorie
10.02.02	Scorie non trattate
10.02.08	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10.02.10	Scaglie di laminazione
10.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.06.01	Scorie della produzione primaria e secondaria
10.06.02	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.06.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.08.09	Altre scorie

<b>CER</b>	<b>Descrizione rifiuto</b>
10.08.11	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10.09.03	Scorie di fusione
10.09.06	Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10.09.10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10.09.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10.10.03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10.10.10	Polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09
10.10.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10.10.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.11.12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12.01.01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi
12.01.03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici
12.01.17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12.01.21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi metallici
15.01.07	Imballaggi in vetro
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16.01.20	Vetro
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13*
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*
16.03.06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16.08.03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16.08.04	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
16.11.02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e ceramiche
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17.02.01	Legno
17.02.02	Vetro
17.02.03	Plastica
17.04.02	Alluminio
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10*
17.06.04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

CER	Descrizione rifiuto
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce
19.12.03	Metalli non ferrosi
19.12.04	Plastica e gomma
19.12.05	Vetro
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20.01.01	Carta e cartone
20.01.02	Vetro
20.01.10	Abbigliamento
20.01.11	Prodotti tessili
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35*
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20.01.39	Plastica
20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati
20.03.07	Rifiuti ingombranti

b) messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni R13) e con eventuale *cernita* (operazione R12) dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati:

CER	Descrizione rifiuto	Operazioni di recupero esercitate
04.02.09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	Messa in riserva ( <b>operazione R13</b> ) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> , nelle aree individuate in planimetria 3 con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.  Attività di <i>cernita</i> ( <b>operazione R12</b> ) per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 oppure, esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto, a condizione che soddisfino quanto stabilito alla voce " <i>caratteristiche</i> " della tabella riportata alla lettera f) di questo paragrafo per le tipologie 3.1 e 3.2.
07.02.13	Rifiuti plastici	
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	
16.01.19	Plastica	
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	

c) messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni R13) e con eventuale *raggruppamento* (operazione R12) dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero esercitate
15.01.02 16.01.19 17.02.03 20.01.39	<b>Provenienza:</b> raccolte differenziate, selezione da rifiuti urbani; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006.  <b>Caratteristiche:</b> materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	Messa in riserva ( <b>operazione R13</b> ) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> , nonché eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione R12</b> ), nelle aree individuate in planimetria 3 con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero esercitate
15.01.03 17.02.01 20.01.38	<p><b>Provenienza:</b> industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.</p>	
16.01.20 17.02.02 20.01.02	<p><b>Provenienza:</b> raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da rifiuti urbani; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi della vigente normativa.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> vetro di scarto, con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	
17.08.02 17.09.04	<p><b>Provenienza:</b> attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> materiale inerte, laterizi, ceramica cotta, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche, frammenti di rivestimenti stradali, anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.</p>	

d) riduzione volumetrica con pressa cesoia (operazione di recupero R12) dei **rifiuti non pericolosi** in ingresso e/o prodotti dalla attività interna di seguito elencati:

Codice CER	Descrizione rifiuto	Operazioni di recupero esercitate
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	Riduzione volumetrica mediante pressa cesoia ( <b>operazione R12</b> ), in area dedicata interna al capannone, finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
15.01.02	Imballaggi in plastica	
16.01.03	Pneumatici fuori uso	
16.01.19	Plastica	

e) riduzione volumetrica con trituratore (operazione di recupero R12) dei **rifiuti non pericolosi** in ingresso e/o prodotti dalla attività interna di seguito elencati:

Codice CER	Descrizione rifiuto	Operazioni di recupero esercitate
15.01.03	Imballaggi in legno (in ingresso)	Riduzione volumetrica mediante pressatura o trituratore ( <b>operazione R12</b> ), effettuata nell'area "F", finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure del D.Lgs. 152/2006.
19.12.12	Imballaggi in plastica (prodotti internamente dalla cernita degli imballaggi in materiali misti)	

- f) messa in riserva con *selezione e accorpamento* (operazioni R13), eventuale *raggruppamento, cernita, disassemblaggio* e altre attività dettagliatamente specificate nella tabella seguente (operazioni R12), eventuale generazione di prodotti attraverso l'operazione di recupero R4, dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
<b>Tip. 3.1</b> 10.02.10 10.02.99 12.01.01 12.01.02 12.01.99 15.01.04 16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.01.18 19.12.02 20.01.40	<p><b>Provenienza:</b> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione; operazioni di <i>pretrattamento</i> effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p>	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i>, nelle aree individuate in planimetria 3 con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi).</p> <p>Attività di riduzione volumetrica (<b>operazione R12</b>) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Attività di <i>cernita (operazione R12) esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 17.04.05, 19.12.02 e 20.01.40</i> per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</li> </ul> <p>Generazione di prodotti (<b>operazione R4</b>) conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p>
<b>Tip. 3.2</b> 10.08.99 11.05.01 11.05.99 12.01.03 12.01.04 12.01.99 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40	Vedi allegato 3.1 e relativo sub allegato 3.1.1	Vedi allegato 3.1 e relativo sub allegato 3.1.1

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
<p><b>Tip. 5.1</b> 16.01.06 16.01.16 16.01.17 16.01.18 16.01.22</p>	<p><b>Provenienza:</b> centri di raccolta autorizzati alle operazioni di messa in sicurezza di veicoli a motore, di rimorchi e simili autorizzati ai sensi della normativa vigente.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.</p>	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (<b>operazione R12</b>), nelle aree individuate in planimetria 3 con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi).</p> <p>Attività di riduzione volumetrica (<b>operazione R12</b>) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Attività di <i>cernita</i> (<b>operazione R12</b>) <b>esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.17, 16.01.18 e 16.01.22</b> per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006;</li> <li>– ai trattamenti di seguito descritti.</li> </ul> <p>Frantumazione o cesoiatura (<b>operazione R12</b>) finalizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</li> </ul>
<p><b>Tip. 5.2</b> 16.01.16 16.01.17 16.01.18 16.01.22</p>	<p><b>Provenienza:</b> impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente e, qualora le carcasse contengano amianto all'origine, in riferimento alla vigente normativa sulla cessazione dell'impiego dell'amianto.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini privi di amianto e di altre componenti pericolose presenti all'origine (es accumulatori, oli, fluidi refrigeranti).</p>	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (<b>operazione R12</b>), nelle aree individuate in planimetria 3 con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi).</p> <p>Attività di riduzione volumetrica (<b>operazione R12</b>) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Attività di <i>cernita</i> (<b>operazione R12</b>) <b>esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.17, 16.01.18 e 16.01.22</b> per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006;</li> </ul>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– ai trattamenti di seguito descritti.</li> </ul> <p>Separazione delle frazioni metalliche recuperabili (<b>operazione R12</b>) per l’ottenimento di rifiuti metallici da avviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R4.</li> </ul>
<p><b>Tip. 5.8</b></p> <p>16.01.18</p> <p>16.01.22</p> <p>16.02.16</p> <p>17.04.01</p> <p>17.04.11</p>	<p><b>Provenienza:</b> scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; industria automobilistica.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (<b>operazione R12</b>), nelle aree individuate in planimetria 3 con le sigle “A”, “B”, “C”, “D” e “F”, finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi).</p> <p>Attività di riduzione volumetrica (<b>operazione R12</b>) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Attività di <i>cernita</i> (<b>operazione R12</b>) <b>esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.17, 16.01.18, 16.01.22 e 17.04.11</b> per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, all’avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006;</li> <li>– ai trattamenti di seguito descritti.</li> </ul> <p>Lavorazione meccanica (spelatura, cesoiatura, pressatura del filo di rame) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica (<b>operazione R12</b>) per l’ottenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– di rifiuti metallici da avviare alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998) o da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R4;</li> <li>– di rifiuti plastici da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R3.</li> </ul>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
<b>Tip. 5.16</b> 11.01.14 11.02.06 11.02.99 16.02.14 16.02.16 20.01.36	<b>Provenienza:</b> industria dei componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione di apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.  <b>Caratteristiche:</b> oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> ( <b>operazione R13</b> ) nonché eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione R12</b> ), nelle aree individuate in planimetria 3 allegata al presente provvedimento con le sigle “A”, “B”, “C”, “D” e “F”, il tutto finalizzato al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.  <i>Pretrattamenti</i> quali disassemblaggio, asportazione di eventuali batterie e pile, taglio al plasma, cannello o cesoia, smontaggio di componenti elettronici e separazione delle componenti metalliche da quelle non metalliche ( <b>operazioni R12</b> ), finalizzati all’ottenimento di : <ul style="list-style-type: none"> <li>– rifiuti metallici da avviare alle attività di recupero R4 effettuate presso lo stesso impianto o da conferire in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo il D.Lgs. 152/2006, per sottoporli alle operazioni di recupero R4;</li> <li>– rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee da conferire ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo il D.Lgs. 152/2006, per sottoporli alle successive operazioni di recupero, previo eventuale trattamento di riduzione volumetrica delle parti in plastica.</li> </ul>
<b>Tip. 5.19</b> 16.02.14 16.02.16 20.01.36	<b>Provenienza:</b> raccolta differenziata, attività industriali, commerciali e di servizi.  <b>Caratteristiche:</b> apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> ( <b>operazione R13</b> ) nonché eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione R12</b> ), nelle aree individuate in planimetria 3 con le sigle “A”, “B”, “C”, “D” e “F”, finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.  Asportazione di eventuali batterie e pile, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti, separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura, frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica ( <b>operazione R12</b> ) per l’ottenimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>– di rifiuti metallici da avviare alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998) o da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo il D.Lgs. 152/2006, per sottoporli alle operazioni di recupero R4;</li> <li>– di rifiuti plastici da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo il D.Lgs. 152/2006, per sottoporli alle operazioni di recupero R3.</li> </ul>

g) messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni R13), eventuale *cernita* volta alla suddivisione tra batterie di diversa tipologia (operazione di recupero R12) dei **rifiuti pericolosi e non pericolosi** di seguito elencati:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero esercitate
16.06.05	<p><b>Provenienza:</b> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; privati, enti pubblici o pubblico-privati; raccolta differenziata circuito della raccolta differenziata di RSU, CR e/o CRZ; attività autorizzate alla gestione rifiuti.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> batterie al litio metallico e ionico, pile al litio.</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione, accorpamento</i> (<b>operazioni R13</b>) eventuale <i>cernita</i> volta alla suddivisione tra batterie di diversa tipologia (<b>operazione R12</b>) nell'area individuata in planimetria 3 con la sigla "B1", per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
16.06.01*	<p><b>Provenienza:</b> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; privati, enti pubblici o pubblico-privati; raccolta differenziata circuito della raccolta differenziata di RSU, CR e/o CRZ; attività autorizzate alla gestione rifiuti.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> batterie al piombo.</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione, accorpamento</i> (<b>operazioni R13</b>) eventuale <i>cernita</i> volta alla suddivisione tra batterie di diversa tipologia (<b>operazione R12</b>) nell'area individuata in planimetria 3 con la sigla "B1", per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>

### Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività autorizzate con il presente provvedimento devono avvenire nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- c) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, alle operazioni di *pretrattamento* R12, alle operazioni *End Of Waste* R4 e al deposito delle materie prime ottenute dai rifiuti devono essere gestite in conformità alla documentazione tecnica allegata alla domanda di AUT, ed in particolare al "Piano di gestione operativa" allegata alla domanda di modifica dell'AUT di data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023) e alla "*Planimetria generale organizzazione impianto*" (denominata planimetria 3) allegata alla domanda di modifica sostanziale presentata dalla Ditta in data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023), allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (rispettivamente Allegati 7 e 8);
- d) qualora una partita di rifiuti in ingresso non risulti conforme alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, la stessa deve essere avviata in idonei impianti autorizzati, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- e) l'area di ingresso principale pavimentata e le aree di transito che collegano l'ingresso principale con l'area di conferimento, nonché le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti, devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; tali aree devono essere costantemente sgombrare da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;
- f) la zona di conferimento rifiuti deve essere pavimentata in materiale impermeabile e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi;
- g) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalla movimentazione dei rifiuti;
- h) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere in pavimentazione impermeabile, così come indicato nella tabella 3.3 riportata in relazione tecnica;

- i) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- j) le operazioni di recupero, ivi comprese le operazioni di *pretrattamento*, devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
- protette dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa;
  - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- k) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo **inferiore a tre anni** a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti),
- l) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) nelle seguenti aree, identificate con le medesime sigle nella “*PLANIMETRIA GENERALE ORGANIZZAZIONE IMPIANTO*” pervenuta in di data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023), allegata al presente provvedimento (Allegato 7 – planimetria 3);

#### AREE INTERNE AL CAPANNONE

Area	Attività svolte	Caratteristiche stoccaggio	Superficie [m <sup>2</sup> ]
Area A	Area conferimento e verifica rifiuti in ingresso; area verifica e congedo EoW in uscita	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	350
Area B	Area deposito rifiuti ed eventuale selezione/cernita sui rifiuti	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	1.660
Area B1	Area deposito <b>rifiuti costituiti da batterie</b> ed eventuale selezione, accorpamento e cernita sui rifiuti	Al coperto, in appositi contenitori omologati a tenuta e bacini/casse di contenimento, su pavimentazione impermeabile	80
Area C	Area deposito rifiuti ed eventuale selezione/cernita/riduzione volumetrica con triturazione o pressa mobile sui rifiuti	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	400
Area D	Area deposito rifiuti ed eventuale pretrattamento con impianti mobili per macinazione, granulazione e cesoiatura dei rifiuti	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	80
Area F	Area deposito EoW in attesa di certificazione o certificato al coperto	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	1.250

#### AREE ESTERNE AL CAPANNONE

Area	Attività svolte	Caratteristiche stoccaggio	Superficie [m <sup>2</sup> ]
Area E	Area deposito EoW	Le EoW potranno essere depositate in casse o cassoni o in cumuli su pavimentazione impermeabile	700

- m) il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di *selezione* e *cernita* deve avvenire per il periodo di tempo strettamente necessario alla separazione dei rifiuti; al termine di dette operazioni deve essere fatta la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- n) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata (R13 come dalla documentazione di trasporto in entrata, ovvero R12 se i rifiuti sono sottoposti alle operazioni di *raggruppamento*); detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

- o) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei così come indicato nelle tabelle riportate alla lettere a), b), c), f) e g) della parte introduttiva di questo allegato;
- p) il deposito dei rifiuti in cumuli deve essere effettuato per tipologie omogenee così come indicato nelle tabelle riportate alla lettere a), b), c), f) e g) della parte introduttiva di questo allegato, separate ad esempio da barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che le stesse non si mescolino; ogni tipologia omogenea di rifiuto deve essere inoltre chiaramente distinta dai depositi dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti (cd. EoW) in modo tale che non si mescolino tra di loro;
- q) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- r) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01\*) e altre batterie e accumulatori (CER 16.06.05) devono essere stoccati e gestiti secondo le indicazioni riportate dalla Ditta nelle integrazioni di data 14 dicembre 2023 (ns. prot. n. 941047 di data 18 dicembre 2023);
- s) come riportato nella relazione allegata alla domanda di data modificare – reputata sostanziale – dell'AUT di data 18 ottobre 2023 (ns. prot. n. 781442 di data 18 ottobre 2023), *“le batterie saranno depositate in appositi contenitori omologati a tenuta e bacini/casse di contenimento in grado di contenere il rifiuti e raccogliere eventuali perdite/spandimenti di liquidi”*;
- t) le operazioni di taglio/cesoiatura devono essere eseguite con una pressa-cesoia dotata di sistema di raffreddamento per macchine industriali con scambiatore aria-olio (es. macchina marca Idromec S.p.a., modello T1100x9 di cui alla scheda tecnica allegata alla domanda di AUT);
- u) il quantitativo di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali metallici sottoposto all'operazione di recupero R12 costituita dal trattamento nel trituratore non può superare i 75 Mg (tonnellate) al giorno;
- v) il deposito istantaneo (operazione di recupero R13) di rifiuti pericolosi non può superare i 50 Mg (tonnellate);
- w) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;
- x) il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti deve avvenire distintamente a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- y) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi devono risultare ben distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;
- z) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- aa) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;
- ab) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto;
- ac) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- ad) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- ae) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo

2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37 (dal 26 maggio 2019), e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

- af) la gestione dei rifiuti contenenti PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ag) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- ah) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di *selezione e cernita*, nonché il sistema di raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ai) al termine delle operazioni di *pretrattamento* (operazioni di recupero R12) deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- aj) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ak) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- al) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

#### **Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.**

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nelle tabelle sopra riportate;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, da ultimo, dalle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;
- e) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- f) ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente paragrafo, prima del loro avvio alle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento devono **essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo quanto segue:
  - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
  - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);

- il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- g) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- h) le operazioni di *accorpamento* (operazioni di recupero R13) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER;
- i) il carico in uscita dall'impianto, costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia ma individuati da codici CER diversi (*raggruppamento*), **deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico**; l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- j) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R4 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione*, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, devono di norma essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- k) le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere di norma codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- l) le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);
- m) i rifiuti prodotti dalle operazioni di *selezione*, *cernita* e *disassemblaggio*, nonché quelli decadenti dalle operazioni di recupero R4 volte alla produzione di materia prima e quelli prodotti dalla conduzione ordinaria dell'intero stabilimento (uffici, pulizia e gestione delle attrezzature, ...), devono essere:
  - gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il loro deposito temporaneo prima della raccolta, all'interno del luogo di produzione, deve essere gestito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
  - gestiti secondo quanto stabilito dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
  - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- n) i rifiuti di cui alla lettera precedente possono essere gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia, purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti; in caso di stoccaggio promiscuo di tali rifiuti con quelli in ingresso all'impianto, coerentemente con quanto stabilito alla precedente lettera l), questo è vincolato alle tempistiche massime stabilite all'art. 185-bis per la fattispecie del deposito temporaneo;

- o) i rifiuti metallici ottenuti dalle operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento possono essere sottoposti alle operazioni di recupero R4 autorizzate per i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, al fine di generare prodotti conformi alla normativa vigente;
- p) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- q) i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e che comunque non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero definite nella presente autorizzazione o che non rispettano le caratteristiche delle materie prime devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore.

**Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.**

- a) I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 11.05.01, 11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai codici CER 10.08.99 e 12.01.99 devono essere:
  - recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora trattasi di i rifiuti non pericolosi costituiti da alluminio;
  - recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora trattasi di rifiuti non pericolosi costituiti da rame e proprie leghe;
  - recuperati secondo i dettami previsti per la tipologia 3.2 descritta nell'Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, nonché secondo quanto disposto dalla presente scheda tecnica, qualora trattasi di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...);
 secondo le procedure descritte nel sub-allegato 3.1 "*End of waste metalli non ferrosi e loro leghe*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 3.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- b) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 10.02.10, 12.01.01, 12.01.02, 15.01.04, 16.01.17, 17.04.05, 19.01.02, 19.01.18, 19.12.02 e 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai codici CER 10.02.99 e 12.01.99 devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora trattasi di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi;
- c) le attività di recupero finale di materia (operazione di recupero R4) devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini.

**Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti pericolosi.**

- a) I rifiuti devono essere recuperati per singolo codice CER, così come stabilito nella tabella alla sopra riportata lettera g);
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso al codice CER individuato e definito dal presente provvedimento;

- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, da ultimo, dalle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;
- d) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'articolo 7 del D.M. 161 del 12 giugno 2002;
- e) ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente paragrafo, prima del loro avvio alle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento devono **essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo quanto segue:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
  - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti pericolosi, provenienza e caratteristiche);
  - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- f) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- g) le operazioni di *accorpamento* (operazioni di recupero R13) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER;
- h) le operazioni di *cernita* devono essere volte alla suddivisione tra batterie di diversa tipologia, come definito nella relazione allegata alle integrazioni di data 14 dicembre 2023 (ns. prot. n. 941047 di data 18 dicembre 2023);
- i) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono attività di *selezione*, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, devono di norma essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- j) i rifiuti prodotti dalle operazioni di *selezione* devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il loro deposito temporaneo prima della raccolta, all'interno del luogo di produzione, deve essere gestito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
  - gestiti secondo quanto stabilito dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
  - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006.

## SUB-ALLEGATO 3.1

*“End of waste metalli non ferrosi e loro leghe”*

### DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO

- a) I rifiuti in ingresso sono costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe contraddistinti dai codici CER 11.05.01 – 11.05.99 – 12.01.03 – 12.01.04 – 15.01.04 – 17.04.01 – 17.04.02 – 17.04.03 – 17.04.04 – 17.04.06 – 17.04.07 – 19.10.02 – 19.12.03 – 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai codici CER 10.08.99 – 12.01.99; in particolare tali rifiuti, a seconda della loro natura, devono essere gestiti come di seguito riportato:
- i rifiuti non pericolosi costituiti da alluminio devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - i rifiuti non pericolosi costituiti da rame e proprie leghe devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - i rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...) devono essere recuperati secondo i dettami previsti per la tipologia 3.2 descritta nell’Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, nonché secondo quanto disposto dalla presente scheda tecnica;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e nelle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;
- c) qualora necessario ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore prima del loro avvio all’attività di recupero autorizzate (operazioni R13, R12 e R4), secondo le seguenti modalità:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
  - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
  - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

## ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal provvedimento di autorizzazione, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti a controllo visivo da parte del titolare dell'autorizzazione. Eventuali rifiuti indesiderati (ad esempio plastiche, carta, legno, ecc.) devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) i rifiuti in ingresso, se necessario, devono essere sottoposti ad operazioni di cernita (operazione di recupero R12) volta a suddividere i rifiuti in diverse frazioni merceologiche quali alluminio, rame e proprio leghe, zinco, piombo, stagno ecc..., finalizzata alla corretta esecuzione delle attività di recupero propedeutiche alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata con la presente scheda tecnica;
- e) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- f) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni preliminari alla cessazione della qualifica di rifiuto così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
10.08.99 <sup>(1)</sup> 11.05.01 11.05.99 12.01.99 <sup>(1)</sup> 12.01.03 12.01.04 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u></p> <p><u>Per i rottami di alluminio:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p> <p><u>Per i rottami di rame:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p><u>Per gli altri rottami non ferrosi:</u> rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato:</p> <p>PCB e PCT &lt; 25 ppb;</p> <p>inerti, plastiche, ecc. &lt; 20% in peso;</p> <p>oli &lt; 10% in peso;</p> <p>non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> (<b>operazione R13</b>), all'interno delle aree individuate in planimetria con le sigle "A", "B", "C", "D" ed "F".</p> <p>Eventuale <i>cernita</i> volta a suddividere i rifiuti in diverse frazioni merceologiche quali alluminio, rame e proprio leghe, zinco, piombo, stagno ecc..., ed eventuali ulteriori operazioni di <i>pretrattamento</i> (quali <i>frammentazione</i>, <i>compattazione</i>, <i>cesoiatura</i>, ecc...) (<b>operazione R12</b>), finalizzate alla corretta esecuzione delle attività di recupero propedeutiche alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata con la presente scheda tecnica.</p> <p>Produzione di materia prima (<b>operazione R4</b>) secondo quanto riportato nei seguenti paragrafi "criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto end of waste".</p>

(1) limitatamente ai cascami di lavorazione

## **CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA ALLUMINIO**

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da alluminio, l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.

## **CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA RAME E PROPRIE LEGHE**

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da rame e proprie leghe, l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013.

## **CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA METALLI NON FERROSI DIVERSI DA ALLUMINIO E DA RAME E PROPRIE LEGHE**

### **1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:**

I rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni di selezione ed eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (**operazione R4**) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo.

### **2) Verifiche ambientali sulla materia prima per l'industria metallurgica:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI ed EURO. Inoltre devono presentare le seguenti caratteristiche:

- oli e grassi: <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: <5% in peso come somma totale;
- solventi organici: <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10µm: non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Al fine di verificare le specifiche sopra riportate finalizzate, tra l'altro, alla compilazione della dichiarazione di conformità di cui al punto seguente, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> “laboratorio certificato” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.

### 3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC)

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di materia prima prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
  - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima per l'industria metallurgica. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati: tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
  - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi, relativo peso e relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
  - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
  - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima per l'industria metallurgica, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta, secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato all'autorizzazione, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

### 4) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni, presso la propria sede legale, un campione di materia prima prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
  - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
  - le destinazioni della materia prima prodotta;
  - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

- revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
  - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

# SUB-SUB-ALLEGATO 3.1.1

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(\* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di materia prima "metalli non ferrosi diversi da alluminio e da rame e proprie leghe"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

#### dichiara che

Il lotto di materia prima per l'industria metallurgica è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume: .....
- è riferita alle operazioni di scarico (R4) dal n..... al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima per l'industria metallurgica prodotta dal recupero di metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. .... di data ..... ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI e EURO;
- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µm non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

**Il produttore dichiara infine di:**

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1. ....
2. ....
3. ....

---

Luogo e data

---

Timbro e firma del produttore

# ALLEGATO 4

## Raccomandazioni

### Scarichi idrici

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso l'impianto di tipo Imhoff dovrà essere eliminato nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

### Rifiuti

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività autorizzate con il presente provvedimento devono avvenire:

- a) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti;
- b) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 del 26 marzo 2010, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato "*Modifica impianto recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi F.I.R. Snc loc. Varini di Marco*".


Si raccomanda inoltre l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.
- 5) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49).

### Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

LEGENDA	
	D1 AREE DI EMISSIONE DIFFUSA (STOCKAGGIO IN CAMILI E MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI)
	D2 AREE DI EMISSIONE DIFFUSA (OPERAZIONI DI CARICASCARICO, TRAZZI DI TRASPORTO, SPACCACARICO, MANIPOLAZIONE DEI RIFIUTI, LO TRATTAMENTO CON PRESSA, GESSOLA O IMPIANTI MOBILI)
	ZONE DEPOSITO RIFIUTI/EOW
	ZONA UFFICI / VENDITA
	LIMITE AREA IMPIANTO



**F.I.R. S.A.S. DI F.I.R. SERVIZI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT**  
 Sede legale e impianto: Via Varini, 110 - Fraz. Marco - 38068 Rovereto (TN)  
 P.IVA./C.F. 02230410223; REA: 209259-TN; Capitale sociale: 5.134.000,00€  
 Tel. +39 0464 942494; Fax: +39 0464 942499; Web: www.fironline.it  
 Mail: info@fironline.it; PEC: fir-sas@pec.it

DOMANDA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE (AUT),  
 RELATIVA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO MEDIANTE  
 LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE PRODUTTIVO PER  
 L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO GIA' AUTORIZZATE

PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FORMA DIFFUSA


DATA: MARZO 2023

REVISIONE: 3

SCALA A VISTA



LEGENDA	
	Tubazione acque di scarico pluviali - Tubo PVC ø 160
	Tubazione acque di scarico bianche - Tubo PVC ø200-250
	Tubazione acque di scarico nere - Tubo PVC ø 160
	Pompa sommersa
	Caditoia di raccolta acque di scarico pluviali
	Pozzetti di ispezione acque di scarico bianche
	Ciglia raccolta acque
	Viscio di accumulo capacità 9 mc per acqua depurata e filtrata del lavaggio camion
	Viscio di accumulo capacità 3mc per depurazione
	Treatmento acque meteoriche pluviali DEFUMICO - Ø80/100 PC20
	Viscio di drenaggio acque bianche
	Pozzetto filtraggio acque pluviali
	Pozzo a dispersione acque di scarico acque bianche Dm. ø 200m PAV 3.00m
	Pavullo - Tubo PVC ø125-160
	Treatmento acque di scarico nere MANGIF
	Pozzetto di prelievo acque di scarico nere
	Pozzetti di ispezione acque di scarico nere
	Scaricatore metallico a doppia camera per raccolta eventuali sversamenti acque reflue



**F.I.R. S.A.S. DI F.I.R. SERVIZI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT**  
 Sede legale e impianto: Via Varini, 110 - Fraz. Marco - 38068 Rovereto (TN)  
 P.IVA./C.F. 02230410223; REA: 209259-TN; Capitale sociale: 5.134.000,00€  
 Tel. +39 0464 942494; Fax: +39 0464 942499; Web: www.fironline.it  
 Mail: info@fironline.it; PEC: fir-sas@pec.it

DOMANDA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE (AUT),  
 RELATIVA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO MEDIANTE  
 LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE PRODUTTIVO PER  
 L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO GIA' AUTORIZZATE

PLANIMETRIA GESTIONE ACQUE


DATA: MARZO 2023  
 REVISIONE: 3  
 SCALA A VISTA

AREE DI LAVORO DELL'IMPIANTO

AREA	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE [mq]
A	Area conferimento e verifica rifiuti in ingresso, area congedo e verifica EoW in uscita	350
B	Area deposito rifiuti con eventuale cernita/selezione sui rifiuti	1.600
B1	Area deposito rifiuti costituiti da batterie con eventuale cernita/selezione sui rifiuti	80
C	Area deposito rifiuti ed eventuale cernita/selezione/riduzione volumetrica con triturazione o pressa mobile sui rifiuti	400
D	Area deposito rifiuti ed eventuale pretrattamento con impianti mobili per la macinazione, granulazione e essiccazione dei rifiuti	80
E	Area deposito EoW all'esterno	700
F	Area deposito EoW in attesa di certificazione o certificato di copertura	1.250

(\*) Rifiuti protetti dagli agenti atmosferici mediante teli mobili o in cassoni con copertura.

	ZONA UFFICI / VERBODITA
	LIMITE AREA IMPIANTO



IMPIANTO BIOCHEM: ATTIVITA'  
SOGGETTA AD AIA

AREA  
EX-BETON ROSSI  
.631

Firmato digitalmente da:  
MALAGNINI CHIARA  
Firmato il 17/10/2023 14:51

Seriale Certificato: 1236291

Valido dal 04/03/2022 al 04/03/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



**F.I.R. S.A.S. DI F.I.R. SERVIZI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT**  
Sede legale e impianto: Via Varini, 110 - Fraz. Marco - 38068 Rovereto (TN)  
P.IVA./C.F. 02230410223; REA: 209259-TN; Capitale sociale: 5.134.000,00€  
Tel. +39 0464 942494; Fax: +39 0464 942499; Web: www.fironline.it  
Mail: info@fironline.it; PEC: fir-sas@pec.it

DOMANDA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE (AUT),  
RELATIVA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO MEDIANTE  
LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE PRODUTTIVO PER  
L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO GIA' AUTORIZZATE

PLANIMETRIA GENERALE ORGANIZZAZIONE IMPIANTO

DATA: OTTOBRE 2023

REVISIONE: 4

SCALA A VISTA



## F.I.R. S.A.S. DI F.I.R. SERVIZI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT

Sede legale e impianto: Via Varini, 110 – Fraz. Marco – 38068 Rovereto (TN);  
P.IVA/C.F. 02230410223; REA: 209259-TN; Capitale sociale: 5.134.000,00 €;  
Tel. +39 0464 942494; Fax: +39 0464 942499; Web: www.fironline.it;  
Mail: info@fironline.it; PEC: fir-sas@pec.it;

## F.I.R. S.A.S. DI F.I.R. SERVIZI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT

Sede legale e impianto: Via Varini, 110 – Fraz. Marco – 38068 Rovereto (TN)

# PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

**Modifica del provvedimento autorizzativo dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi (Prov. n. 265 del 20/04/2023) mediante aumento della potenzialità massima annua di rifiuti non pericolosi complessivamente gestiti e una nuova attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non costituiti da batterie al piombo e altre batterie**

Legale rappresentante

Chiara Malagnini



Firmato digitalmente da:

MALAGNINI CHIARA

Firmato il 17/10/2023 14:49

Seriale Certificato: 1236291

Valido dal 04/03/2022 al 04/03/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Data documento:** 17 marzo 2023

**Data ultima revisione:** 16 ottobre 2023

## INDICE

<b><u>1. STATO DOCUMENTO .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2. PREMessa.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>3. RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'IMPIANTO .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>4. OPERAZIONI PRELIMINARI AL RITIRO DEI RIFIUTI .....</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>5. ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO PRESSO L'IMPIANTO .....</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b>5.1. PROCEDURA GENERALE .....</b>	<b>7</b>
<b>5.2. DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA .....</b>	<b>8</b>
<b>5.3. PROCEDURA CONTROLLO RADIOMETRICO E GESTIONE ALLARME DI RADIOATTIVITÀ SUI RIFIUTI ALL'INGRESSO .....</b>	<b>8</b>
<b>5.4. GESTIONE INCIDENTE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA.....</b>	<b>9</b>
<b>5.5. CARICO NON CONFORME .....</b>	<b>9</b>
<b><u>6. GESTIONE DEL RIFIUTO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO .....</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b>6.1. OPERAZIONI DI RECUPERO E AREE DI LAVORO .....</b>	<b>10</b>
<b>6.2. PRODUZIONE EOW .....</b>	<b>11</b>
<b>6.3. VALIDAZIONE EOW FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO.....</b>	<b>11</b>
<b>6.4. VALIDAZIONE EOW RAME E SUE LEGHE .....</b>	<b>12</b>
<b>6.5. VALIDAZIONE EOW METALLI ESCLUSI DAI REGOLAMENTI 333/2011 E 715/2013 .....</b>	<b>13</b>
<b>6.6. CONGEDO DEL RIFIUTO DOPO TRATTAMENTO/STOCCAGGIO.....</b>	<b>14</b>
<b>6.7. PRODUZIONE RIFIUTI .....</b>	<b>14</b>
<b><u>7. GESTIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI .....</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b><u>8. FORMAZIONE DEL PERSONALE.....</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b><u>9. GESTIONE DELLA SICUREZZA .....</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b><u>10. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE .....</u></b>	<b><u>16</u></b>

## 1. STATO DOCUMENTO

Di seguito viene riportata una tabella dove è indicato lo stato del documento, con indicazione della prima emissione e delle varie revisioni del documento stesso.

N° emissione	N° revisione	Data	Motivo
1	0	04/12/2020	<i>Emissione del documento</i>
2	0	01/02/2022	<i>Aggiornamento del documento</i>
2	1	25/07/2022	<i>Integrazione domanda di modifica dell'AUT.</i>
2	2	26/10/2022	
2	3	17/03/2023	
2	4	16/10/2023	<i>Domanda di modifica dell'AUT</i>

## 2. PREMESSA

Il presente Piano di Gestione Operativa (PGO), aggiornato a marzo 2023, viene redatto da F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. Società Benefit per descrivere le modalità di gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi (per le sole batterie al piombo) autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, in accordo con quanto previsto dalle "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" SNPA n. 23/2020.

Il P.G.O. si configura come un sistema di gestione interno, volto a descrivere le procedure messe in atto per una gestione dell'impianto che sia in linea con tutte le normative e le linee guida vigenti, comprese quelle legate alla gestione della non conformità.

Si riassumono di seguito gli acronimi utilizzati nel documento:

SA = Servizio di Accettazione

SO = Servizio Operativo

SC = Servizio Commerciale

### 3. RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'IMPIANTO

I RIFIUTI CONFERIBILI e le relative operazioni svolte presso l'impianto sono elencati nella tabella seguente (Tabella 1), che contestualmente specifica le operazioni che si possono svolgere sugli stessi.

Tabella 1 - Rifiuti conferibili presso l'impianto e operazioni di recupero svolte

CER	Descrizione rifiuto	R13	R12	R4
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	X		
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X		
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X		
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X		
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	X		
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	X		
06 03 16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X		
06 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
06 09 02	Scorie fosforose	X		
07 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
07 02 13	Rifiuti plastici	X	X	
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie	X		
10 02 02	Scorie non trattate	X		
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X		
10 02 10	Scaglie di laminazione	X	X	X
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
10 06 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	X		
10 06 02	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X		
10 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
10 08 09	Altre scorie	X		
10 08 11	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X		
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
10 09 03	Scorie di fusione	X		
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X		
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X		
10 09 10	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X		
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X		
10 10 03	Scorie di fusione	X		
10 10 10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X		
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X		
10 10 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X		
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X	

CER	Descrizione rifiuto	R13	R12	R4
11 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	
11 05 01	Zinco solido	X	X	X
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	X		
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X		
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X		
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	X	X	
15 01 02	Imballaggi in plastica	X	X	
15 01 03	Imballaggi in legno	X	X	
15 01 04	Imballaggi metallici	X	X	X
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	X	X	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	X	
15 01 07	Imballaggi in vetro	X		
16 01 03	Pneumatici fuori uso	X	X	
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	X	
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	X	X	
16 01 17	Metalli ferrosi	X	X	X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X	
16 01 19	Plastica	X	X	
16 01 20	Vetro	X	X	
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	X	X	
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X		
16 06 01*	Batterie al piombo	X	X	
16 06 05	Altre batterie e accumulatori	X	X	
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X		
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X		
16 08 04	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	X		
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X		
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X		
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X		
17 01 01	Cemento	X		
17 01 02	Mattoni	X		
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	X		
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X		
17 02 01	Legno	X	X	
17 02 02	Vetro	X	X	
17 02 03	Plastica	X	X	

CER	Descrizione rifiuto	R13	R12	R4
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X	X	X
17 04 03	Piombo	X	X	X
17 04 04	Zinco	X	X	X
17 04 05	Ferro e acciaio	X	X	X
17 04 06	Stagno	X	X	X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 04	Plastica e gomma	X		
19 12 05	Vetro	X		
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X		
20 01 01	Carta e cartone	X		
20 01 02	Vetro	X	X	
20 01 10	Abbigliamento	X		
20 01 11	Prodotti tessili	X		
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	
20 01 39	Plastica	X	X	
20 01 40	Metalli	X	X	X
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	X		
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	X		
20 03 07	Rifiuti ingombranti	X		

Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi autorizzati.

Descrizione	Quantitativo massimo
<b>Quantitativo massimo annuale</b> di rifiuti non pericolosi e pericolosi in ingresso destinati alla messa in riserva con eventuale pretrattamento e recupero (operazioni R13, R12 e R4)	<b>92.000 ton/anno</b>
Di cui sottoponibili all'operazione di <b>recupero R4</b>	<b>80.000 ton/anno</b>
Di cui batterie (batterie al piombo CER 16.06.01* e altre batterie CER 16.06.05)	<b>2.000 ton/anno</b>
Quantitativo massimo complessivo istantaneo di rifiuti autorizzato alla <b>messa in riserva (operazione R13)</b>	<b>2.950 m<sup>3</sup></b>
Quantitativo massimo istantaneo stoccabile di batterie	<b>200 ton</b>
di cui pericolose (batterie al piombo CER 16.06.01*)	<b>50 ton</b>

L'azienda effettua degli autocontrolli periodici attraverso il registro di carico e scarico per monitorare i propri quantitativi.

## 4. OPERAZIONI PRELIMINARI AL RITIRO DEI RIFIUTI

Quando FIR viene contattata o contatta un cliente nuovo per emettere un'offerta vengono raccolte informazioni relative ai dati anagrafici, alla tipologia di rifiuto, al codice CER, al quantitativo, al tipo di stoccaggio ed alla tipologia di mezzo per il trasporto del rifiuto. La segreteria richiede informazioni relative alle caratteristiche del rifiuto ed al codice CER al fine di verificare la conformità alla propria autorizzazione.

I soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto dovranno essere iscritti all'Albo Gestori ambientali, coerentemente alla tipologia di rifiuto trasportato.

Il Servizio Commerciale (SC), una volta valutati i dati ricevuti dal cliente e la compatibilità con le proprie autorizzazioni, provvede ad emettere l'offerta.

Nel caso di offerta accettata, il cliente provvede con un congruo anticipo alla richiesta di organizzazione del conferimento.

## 5. ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO PRESSO L'IMPIANTO

### 5.1. PROCEDURA GENERALE

La procedura nel caso generale dei rifiuti in ingresso prevede i seguenti punti.

1. Il Servizio Accettazione (SA) esegue un controllo della documentazione accompagnatoria dei rifiuti in entrata (formulario e rispondenza con l'offerta).
2. Se il controllo è positivo, viene accordato l'ingresso in impianto.
3. Prima di accedere alle aree di manovra e scarico tutti i trasporti in ingresso sono tenuti ad attraversare il portale di controllo radioattività. Il controllo del prodotto in ingresso avviene facendo passare il mezzo di trasporto carico attraverso il portale, in direzione di ingresso, a passo d'uomo (max 5 Km/h), con autista a bordo. Le registrazioni del portale sono di tipo acustico (sirena) e luminoso (video del terminale intermittente). Il passaggio attraverso il portale radiometrico si applica per sicurezza e per configurazione dello stabilimento e processo di preparazione dei lotti anche all'uscita sia dei rifiuti che delle End of Waste per la consegna al cliente utilizzatore. Al termine del passaggio, l'autista arresta il mezzo in condizioni di sicurezza sulla pesa, e scende a verificare sia il peso all'ingresso che le registrazioni del portale. In caso di allarme, si veda la procedura "gestione allarme radioattività".
4. Se i controlli sono positivi, si procede allo scarico di una parte del materiale per la verifica di corrispondenza con i documenti (si rimanda al modulo base relativo alla caratterizzazione rifiuti in ingresso – Allegato 1: documento "Mod AMB\_02\_01").
5. In caso di verifica positiva, si procede con lo scarico di tutta la partita nell'area dell'impianto destinata allo stoccaggio/lavorazione della partita; nel caso la verifica sia negativa, si veda la procedura "Carico non conforme".
6. Al termine delle operazioni di scarico, si effettua una nuova operazione di pesatura al fine di determinare il peso del carico conferito. Il peso del carico viene quindi segnalato sul formulario.
7. Il SA consegna la copia del formulario di competenza al trasportatore che viene quindi congedato.
8. Il SA monitora giornalmente gli ingressi e le uscite delle partite di rifiuti verificando il rispetto dello stoccaggio massimo autorizzato.
9. Il SA effettua un controllo mensile, tramite il programma di gestione rifiuti, per verificare che non venga superato il tempo massimo di stoccaggio presso l'impianto.

## **5.2. DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA**

Nel caso in cui la documentazione al momento del conferimento non sia completa:

1. il SA comunica all'addetto alla movimentazione o al trasporto di non scaricare il mezzo;
2. il SA contatta il cliente tramite telefono o email e chiede l'integrazione dei documenti;
3. se i documenti vengono forniti e sono esaurienti al fine di descrivere compiutamente il rifiuto, il SA fornisce il proprio assenso all'autista o all'addetto alla movimentazione per l'operazione di scarico;
4. nel caso non vengano forniti i dati o documenti mancanti, il mezzo viene respinto.

## **5.3. PROCEDURA CONTROLLO RADIOMETRICO E GESTIONE ALLARME DI RADIOATTIVITÀ SUI RIFIUTI ALL'INGRESSO**

Si allegano le procedure relative al controllo radiometrico ed alla gestione dell'allarme di radioattività. Di seguito si riportano di seguito alcuni estratti delle stesse.

Il portale è configurato con 4 sensori, due destri e due sinistri, uno alto ed uno basso, ognuno dei quali effettua una misurazione della radioattività rilevata al passaggio rispetto a quella ambientale rilevata costantemente, in modo indipendente.

Il portale radiometrico emette, in caso di allarme, una stampa in formato A4, dove esplica la misurazione rilevata eccessiva ed il sensore che ha rilevato la differenza. Della stampata rimane memoria registrata nel software del portale stesso.

Alla rilevazione dell'allarme l'autista procede a:

1. allontanare il mezzo dal portale, entrando nel capannone e portandosi ad almeno 15 metri di distanza, o con il rimorchio oltre la pesa.
2. resettare il portale;
3. risalire sul mezzo ed effettuare la manovra nel piazzale per portarsi verso l'uscita;
4. ripassare a passo d'uomo il portale;
5. arrestare il mezzo all'esterno in condizioni di sicurezza;
6. ricontrollare gli allarmi del portale
7. se gli allarmi sono scattati nuovamente, ed in posizione simmetrica rispetto alla prima segnalazione, è necessario ispezionare il carico, utilizzando lo strumento portatile per il controllo radiometro, in modo da individuare e segregare l'eventuale area contaminata del carico;
8. in questo caso l'autista si fa aiutare dall'addetto in stabilimento o dal responsabile dello stabilimento per verificare, passando molto lentamente sotto al portale, a che altezza e lunghezza del rimorchio scatta il segnale, in modo da agevolare l'individuazione del materiale contaminato;
9. se gli allarmi sono scattati nuovamente, ma dalla stessa parte della prima segnalazione, si tratta probabilmente di una falsa misurazione, occorre resettare nuovamente il portale e rientrare, controllando che non vi siano allarmi nuovi e, in questo caso, procedendo come al punto precedente;
10. se gli allarmi non scattano più, si è trattato evidentemente di un errore del sistema di misurazione, per cui una volta resettato il portale il rifiuto può essere accettato;
11. altrimenti si veda la procedura "gestione incidente di contaminazione radioattiva".
12. le rilevazioni di allarme sono registrate e conservate e la chiusura dell'allarme, in caso di falso allarme, deve essere fatta sulla stessa registrazione a cura del direttore di stabilimento o dell'addetto incaricato, indicando mediante timbro l'effettuazione del controllo dopo reset del portale.

#### **5.4. GESTIONE INCIDENTE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA**

In tutti i casi in cui la contaminazione radioattiva di un carico all'ingresso sia confermata dal secondo passaggio sotto il portale si applica la seguente procedura:

1. l'operatore contatta ed allarma il responsabile di stabilimento e fa fermare il veicolo;
2. il direttore di stabilimento allarma il personale che prontamente provvede a:
3. allontanarsi dalla zona e rifugiarsi nelle aree riservate al personale, se non qualificato per l'intervento;
4. indossare i DPI indicati per eseguire l'intervento e mettersi a disposizione del responsabile;
5. il responsabile fa portare il mezzo in zona dell'impianto esterna e sufficientemente distaccata, coperta o provvede a far telefonare il rimorchio in modo da impedire che si sollevino polveri o altre parti volatili e che gli agenti atmosferici possano dilavare il carico (se non è possibile utilizzare un'area esterna occorre individuare rapidamente una zona coperta dei capannoni/tettoia isolabile e in cui non debbano avvenire manovre ed attività connesse con l'operatività, e sia possibile effettuare su richiesta dell'autorità lo svuotamento del carico per la ricerca del rifiuto contaminato;
6. isolare in modo evidente la zona, utilizzando le barriere mobili usate anche per delimitare le aree dedicate ai rifiuti pericolosi da mettere a distanza di rispetto dal veicolo contaminato, ed apponendo in evidenza il simbolo di rischio nucleare di dimensioni adeguate sui dispositivi usati per delimitare la zona;
7. Durante il periodo di allarme nella zona di esclusione potranno operare solo e soltanto:
  - il personale della squadra di emergenza;
  - il personale del servizio di sicurezza e protezione;
  - l'esperto qualificato se presente;
  - altro personale designato dai responsabili per le necessità del momento;
  - il personale dell'autorità di controllo.
8. il responsabile ed il personale dell'intervento se lo ritiene opportuno ordina di far staccare la motrice dal rimorchio, se è possibile e se questa dalle indagini del portale non risulta contaminata;
9. comunicare all'APPA, Comune di Rovereto ed ai VVFF l'accadimento e lo stato della situazione attuale;
10. attendere le disposizioni dell'APPA/Comune e l'intervento degli specialisti delle autorità competenti;
11. coadiuvare in tutto il personale dell'autorità competente fino alla cessazione da loro dichiarata dell'allarme.

#### **5.5. CARICO NON CONFORME**

Se il rifiuto presenta uno stato fisico difforme da quanto riportato sui documenti o sia difforme dalla descrizione documentata (formulario, scheda descrittiva, certificato analitico) o si riscontri la presenza di materiali estranei:

1. il SA comunica al cliente che il carico non è conforme per richiedere che la scheda descrittiva venga aggiornata con l'esatta dicitura che vada a descrivere esaurientemente le modalità di contenimento, movimentazione o trasporto del rifiuto;
2. il SA comunica al SC la problematica;
3. in caso di riscontro negativo, il carico viene respinto.

Se il Servizio Operativo (SO) riscontra durante il controllo materiale, durante lo scarico, difformità in merito al confezionamento, imballaggio, contenitore, o altri aspetti legati alla gestione, movimentazione e trasporto, rispetto a quanto concordato:

1. il SO comunica al SA che non è possibile procedere con le operazioni di stoccaggio rifiuti;
2. il SC contatta il produttore per comunicare l'eventuale variazione economica o per richiedere che la scheda descrittiva venga aggiornata con l'esatta dicitura che vada a descrivere esaurientemente le modalità di contenimento, movimentazione o trasporto del rifiuto;
3. in caso di riscontro negativo, il carico viene respinto.

## 6. GESTIONE DEL RIFIUTO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO

### 6.1. OPERAZIONI DI RECUPERO E AREE DI LAVORO

Lo **SCARICO** dei rifiuti ritenuti idonei può avvenire con avvio nelle aree di trattamento all'interno dei due capannoni (planimetria di layout autorizzata, sempre affissa e ben visibile in impianto).

Nell'impianto sono vengono quindi svolte le seguenti attività:

- **OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13)** con eventuale **SELEZIONE E/O ACCORPAMENTO** di rifiuti svolte con pala meccanica, gru con benna a ragno o manualmente, eseguibile su tutti i codici CER;
- operazioni di **CERNITA E/O DISASSEMBLAGGIO** (operazione R12), svolte con pala meccanica, gru con benna a ragno o manualmente, eseguibili su rifiuti con CER "misti o compositi" per cui è possibile una divisione in materiali diversi recuperabili;
- operazioni di **MACINAZIONE, GRANULAZIONE e CESOIATURA** (operazione R12) con impianti mobili su CER "misti o compositi" per cui è possibile la separazione di materiali diversi recuperabili;
- operazioni di **RIDUZIONE VOLUMETRICA** (operazione R12) con pressa cesoia fissa su CER 160106 o rifiuti ferrosi e non ferrosi;
- stoccaggio di rifiuti prodotti (R13) in casse, cumuli o cassoni all'interno, in casse o cassoni all'esterno;
- **OPERAZIONI DI RECUPERO (R4)** per la produzione di End of Waste in ottemperanza ai regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, eventualmente consistenti anche in **OPERAZIONI DI TAGLIO** eseguite con apposita cesoia oleodinamica e **RIDUZIONE VOLUMETRICA** delle parti voluminose di metallo leggero effettuata con l'utilizzo di pressa oleodinamica statica;
- **OPERAZIONI DI RECUPERO (R4)** per la produzione di End of Waste dei rifiuti costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e da rame e proprie leghe, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

La **REGISTRAZIONE DELLA PRESA IN CARICO** del rifiuto sul registro di carico/scarico rifiuti avviene entro due giorni lavorativi dal ricevimento del carico.

Le aree di lavoro dell'impianto sono descritte nella tabella seguente.

Tabella 2 - Aree di lavoro dell'impianto

Zona di deposito	Tipologia materiale	Caratteristiche stoccaggio	Superficie [mq]
AREA A	Area conferimento e verifica rifiuti in ingresso; area congedo e verifica rifiuti/EoW in uscita;	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	350
AREA B	Area deposito rifiuti ed eventuale cernita/selezione sui rifiuti	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	1.600
AREA B1	Area deposito rifiuti costituiti da batterie ed eventuale cernita/selezione sui rifiuti	Al coperto, in appositi contenitori omologati a tenuta e bacini/casse di contenimento, su pavimentazione impermeabile	80
AREA C	Area deposito rifiuti ed eventuale cernita/selezione/riduzione volumetrica con triturazione o pressa mobile sui rifiuti	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	400
AREA D	Area deposito rifiuti ed eventuale pretrattamento con impianti mobili per la macinazione, granulazione e cesoiatura dei rifiuti;	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	80
AREA E	Area deposito EoW all'esterno.	All'aperto, le EoW potranno essere depositate in casse o cassoni o in cumuli su pavimentazione impermeabile	700
AREA F	Area deposito EoW in attesa di certificazione o certificato al coperto	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	1.250

## 6.2. PRODUZIONE EOW

I rifiuti in ingresso in impianto subiscono un trattamento classificato come R4, secondo l'Allegato C, alla parte IV. del D.Lgs. 152/2006, che permette di ottenere materiale che ha perso la qualifica di rifiuto, denominato "End of Waste" (EoW).

Il trattamento consiste in attività di recupero ascrivibili a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2, dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 05/02/1998, finalizzate all'ottenimento:

1. prodotti conformi al regolamento UE 333/2011 (ferro, acciaio e alluminio);
2. prodotti conformi al regolamento UE 715/2013 (rame);
3. per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, prodotti conformi a quanto prescritto dal DM 5/2/1998 allegato 1, suballegato 1, punto 3.2.3, lettera c).

## 6.3. VALIDAZIONE EOW FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO

La validazione dell'End of Waste è svolta in conformità alle disposizioni del Reg. UE 333/2011 All. I, punto 1.

1. La validazione definitiva della partita è svolta al termine dell'operazione di caricamento della EoW sul mezzo di trasporto, pertanto ai fini del Reg. UE 333/2011 la partita consiste nel carico del mezzo, è identificata mediante DDT, dichiarazione di conformità, certificato di controllo firmato da SO, verifica delle registrazioni di allarme e delle relative chiusure del Portale di controllo radioattività, come risultanti dal registro giornaliero del monitoraggio di radioattività e dagli stampati di allarme del portale, volti ad attestare che nel ciclo non sono stati immessi prodotti radioattivi. I mezzi in uscita devono poi per configurazione del processo ripassare attraverso il portale di controllo, il quale gestisce la stessa identica procedura.
2. La dichiarazione di conformità è prodotta sulla base dell'All. III del Regolamento UE 333/2011/CE.

3. La qualificazione del personale destinato sia alle operazioni di trattamento che formazione delle partite, svolta sulla base dell'esperienza e mediante procedura di addestramento, è registrata sulle schede del personale.
4. I materiali estranei di cui all' All. I punto 1.2 del regolamento sono analizzati semestralmente da laboratorio esterno qualificato. Le quantità assolute sono monitorate dai dati statistici (percentuale di rifiuti prodotti su materiali trattati). Inoltre i semilavorati al termine del processo di lavorazione sono sottoposti a controllo annuale, svolto presso lo stesso laboratorio, volto a verificare l'assenza di inquinanti specifici di cui ai regolamenti richiamati nel Reg. UE 333/2011, in particolare PCB, PCT, PCDD, PCDF.
5. I controlli a vista per il rilascio della dichiarazione di conformità consistono in:
  - controllo delle caratteristiche del semilavorato al termine del processo di trattamento, per poterlo definire in funzione dei requisiti richiesti dal cliente (definiti nei listini di acquisto del centro di raccolta o dell'acciaieria);
  - relativa assenza di materiali estranei: metalli non ferrosi ad esclusione di quelli di trattamento superficiale e termico, terra, polvere, isolanti, vetro, gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze, pneumatici, cemento, calcestruzzo, polveri ossidi e residui di lavorazione e trattamento;
  - ossido di ferro non presente in eccesso (ossido dovuto allo stoccaggio);
  - assenza, salvo che quantità trascurabili, di oli, emulsioni oleose, grassi e lubrificanti. In particolare dalla partita di EoW non si devono evidenziare fenomeni di sgocciolamento;
  - controllo a vista (anche durante il caricamento della partita sul mezzo) dell'assenza di contenitori sotto pressione (esempio bombole gas domestico o GPL).

#### **6.4. VALIDAZIONE EOW RAME E SUE LEGHE**

La validazione dell'EoW è svolta in conformità alle disposizioni del Reg. UE 715/2013 All. I, punto 1.

1. La validazione definitiva della partita è svolta al termine dell'operazione di caricamento della EoW sul mezzo di trasporto, pertanto ai fini del Regolamento UE 715/2013 la partita consiste nel carico del mezzo, è identificata mediante DDT, dichiarazione di conformità, certificato di controllo firmato da SO. Si consideri che i controlli radiometrici vengono comunque effettuati anche se il regolamento non li richiede esplicitamente.
2. La dichiarazione di conformità è prodotta sulla base dell'All. II del Regolamento UE 715/2013.
3. La qualificazione del personale destinato sia alle operazioni di trattamento che formazione delle partite, svolta sulla base dell'esperienza e mediante procedura di addestramento, è registrata sulle schede del personale.
4. I materiali estranei di cui all' All. I, punto 1.2, del regolamento sono inseriti nei rifiuti prodotti dalle lavorazioni (autoprodotti) e come tali caratterizzati con cadenza periodica in vista della cessione ad ente qualificato per il loro trattamento in conformità alle leggi vigenti (D.Lgs. 156/2006). Le quantità assolute sono monitorate dai dati statistici (percentuale generale di rifiuti prodotti su materiali trattati). Nel caso che siamo abilitati al loro trattamento dall'autorizzazione, vengono trattati come rifiuti ed inseriti nella raccolta separata (esempio plastiche).
5. I controlli a vista per il rilascio della dichiarazione di conformità consistono in (ulteriore garanzia della validità del controllo è data dal fatto che OPE è solitamente presente durante le operazioni di trattamento):

- controllo delle caratteristiche del semilavorato al termine del processo di trattamento, per poterlo definire in funzione dei requisiti richiesti dal cliente (definiti nei listini di acquisto del centro di raccolta definitivo);
- relativa assenza di materiali estranei: metalli non ferrosi, terra, polvere, isolanti, vetro, gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze, cemento, calcestruzzo, polveri ossidi e residui di lavorazione e trattamento;
- ossido non presente in eccesso (ossido dovuto allo stoccaggio, peraltro in quantità per configurazione limitata in quanto si tratta di materiali che vengono stoccati al coperto);
- assenza, salvo che quantità trascurabili, di oli, emulsioni oleose, grassi e lubrificanti. In particolare dalla partita di EoW non si devono evidenziare fenomeni di sgocciolamento;
- controllo a vista (anche durante il caricamento della partita sul mezzo) dell'assenza di contenitori sotto pressione, PVC od altre materie plastiche.

## **6.5. VALIDAZIONE EOW METALLI ESCLUSI DAI REGOLAMENTI 333/2011 E 715/2013**

La validazione dell'EoW prodotti dal recupero di rottami non ferrosi riconducibili alla tipologia 3.2 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, al DM 05/02/1998, esclusi dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, è svolta in conformità alle normative tecniche di settore (norme UNI ed EURO) e art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

- La validazione definitiva della partita è svolta al termine dell'operazione di caricamento della EoW sul mezzo di trasporto, la partita consiste nel carico del mezzo, è identificata mediante DDT, dichiarazione per la cessazione della qualifica di rifiuto, certificato di controllo firmato da SO.
- La Dichiarazione di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto (DDC), è prodotta in conformità alla normativa tecnica di settore, secondo il format allegato all'autorizzazione. La dichiarazione di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto, sarà conservata presso l'impianto, insieme alla documentazione analitica richiesta dalla normativa tecnica e dall'autorizzazione, per 5 anni.
- La qualificazione del personale destinato sia alle operazioni di trattamento che formazione delle partite, svolta sulla base dell'esperienza e mediante procedura di addestramento, è registrata sulle schede del personale.
- I materiali estranei sono inseriti nei rifiuti prodotti dalle lavorazioni (autoprodotti) e come tali caratterizzati con cadenza periodica in vista della cessione ad ente qualificato per il loro trattamento in conformità alle leggi vigenti (D.Lgs. 156/2006).
- I controlli per il rilascio della dichiarazione di conformità consistono nella verifica visiva e analitica delle seguenti condizioni:
  - prodotti caratterizzati da olio e grassi < 2% in peso;
  - PCB e PCT < 25 ppb;
  - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
  - solventi organici < 0,1% in peso;
  - polveri con granulometria < 10 µm: non superiori al 10% delle polveri totali;
  - non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
  - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

## **6.6. CONGEDO DEL RIFIUTO DOPO TRATTAMENTO/STOCCAGGIO**

Il SC, con il supporto di SA, stabilisce settimanalmente le partite di rifiuti e/o EoW che dovranno essere allontanate dall'impianto e forniscono al SO l'elenco concordato.

Il SA o il SO preparano la documentazione amministrativa a corredo del carico, verificando eventuali omologhe degli impianti di destinazione e compilando le eventuali schede descrittive richieste dal destinatario.

Il SO realizza il carico del mezzo di trasporto e si effettua la pesata finale per l'annotazione sul formulario. Il SA registra l'operazione e consegna al trasportatore la documentazione amministrativa obbligatoria.

Il materiale destinato al conferimento esterno è stoccato in container o cumuli, suddiviso per tipologia. La destinazione del conferimento esterno è funzione della tipologia dei materiali:

- rifiuti organici - impianti di recupero;
- rifiuti recuperabili in partite omogenee - impianti di recupero;
- EoW – attività industriali.

## **6.7. PRODUZIONE RIFIUTI**

I rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e quelli prodotti dalla gestione dell'impianto, sono codificati nell'ambito della categoria dei codici CER 19.12.xx, in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione delle seguenti categorie di rifiuti: imballaggi eventualmente utilizzati per il conferimento identificati con i codici CER 15.01.xx; batterie, pile, accumulatori identificati con i codici CER 16.06.xx; eventuali componenti elettrici quali ad esempio schede elettriche, cavi elettrici, etc. con i codici CER 16.02.xx.

Dalle operazioni di cernita e disimballaggio manuale possono essere separati rifiuti codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza, per esempio dal 15.01.6 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx).

Questi rifiuti prodotti, in applicazione alla vigente normativa saranno gestiti presso lo stabilimento secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e avviati ad impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, privilegiando gli impianti di recupero.

## 7. GESTIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI

Le registrazioni delle attività dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti comprendono:

- sorveglianza settimanale delle aree di raccolta e di deposito dei rifiuti;
- manutenzione ordinaria (e straordinaria all'occorrenza) delle macchine e delle attrezzature per il trattamento e la movimentazione dei rifiuti, secondo quanto previsto dal costruttore ed in base a quanto riportato all'interno di apposito scadenziario interno;
- sorveglianza mensile dei presidi antincendio a servizio dell'impianto a mezzo di personale interno;
- controllo semestrale di impianti e attrezzature antincendio a mezzo di azienda competente e qualificata;
- controllo periodico del contenuto delle cassette di pronto soccorso presenti presso l'impianto;
- manutenzioni impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
- esecuzione derattizzazione;
- controllo biennale dell'impianto elettrico di messa a terra;
- controllo e taratura pesa;
- effettuazione della valutazione di radioprotezione a mezzo di esperto qualificato con cadenza semestrale (portale radiometrico e strumentazione portatile);
- controllo impianto di videosorveglianza.

Le registrazioni dei controlli e delle manutenzioni sopra menzionati sono annotate sugli appositi quaderni/registri di manutenzione, conservati presso gli uffici.

La manutenzione periodica su tutte le attrezzature viene eseguita secondo le indicazioni dei libretti d'uso e manutenzione di ciascuna attrezzatura.

## 8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le iniziative di FORMAZIONE del personale dell'azienda riguardano:

- riunioni del personale per l'illustrazione del presente piano e delle prescrizioni autorizzative;
- attribuzione di compiti, funzioni e responsabilità del personale secondo quanto riportato nel presente piano operativo;
- specifico addestramento operativo in relazione alla mansione assegnata;
- programmazione del personale interno a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ex ASR 21/12/2011;
- informazione, formazione e addestramento all'uso dei mezzi che richiedono apposita abilitazione ex ASR 22/02/2012.
- informazione e formazione in merito ai rischi specifici dettagliati nel documento di valutazione dei rischi;
- illustrazione e discussione del Piano di Emergenza interno (PEI) e il Piano di Emergenza ai sensi D.Lgs. 81/2008;
- effettuazione delle esercitazioni antincendio con cadenza periodica.

## 9. GESTIONE DELLA SICUREZZA

Condizioni igienico sanitarie e della sicurezza sul luogo di lavoro:

- al termine di ogni giornata lavorativa è programmato lo sgombero e la pulizia delle aree di conferimento/scarico;
- gli operatori addetti alle lavorazioni sono dotati di idonei dispositivi di protezione individuale e sono sottoposti ai controlli sanitari previsti all'interno del protocollo sanitario elaborato dal medico competente nominato dal datore di lavoro;
- Adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro predisporrà la seguente documentazione che sarà disponibile ed accessibile presso la sede aziendale:
  - Piano di Emergenza interno (PEI) ai sensi della Legge n. 132/2018;
  - Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  - Valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 03/09/2021;
  - Valutazione del rumore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  - Valutazione delle vibrazioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

## 10. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Qualora, nonostante le misure di prevenzione e protezione adottate, dovesse incorrere un incidente che si estende all'esterno dello stabilimento, si provvederà all'allertamento di:

- Vigili del Fuoco;
- Protezione Civile Locale;
- Comune di Rovereto;
- Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA);
- Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

L'allertamento sarà effettuato telefonicamente indicando il tipo di incidente e fornendo le indicazioni utili per l'intervento degli stessi Enti.

Nel caso in cui si sia determinata una situazione di inquinamento/di pericolo concreto ed attuale di inquinamento del suolo/delle acque sotterranee l'azienda provvederà inoltre a mettere in atto le specifiche misure del caso e a comunicare tale evento mediante la specifica modulistica denominata All.C.1, allegata al Piano di Emergenza interno (PEI). Tale modulistica sarà trasmessa agli enti competenti entro 24 ore.